

CCCXXXIV SEDUTA**VENERDI' 4 MAGGIO 1979**

Presidenza del Vicepresidente DESSANAY

indi

Presidenza del Vicepresidente ASARA

indi

del Presidente RAGGIO

I N D I C E

Disegno di legge: "Provvidenze a favore dei nefropatici". (412) (Discussione e approvazione):		narie di autoservizi di linea extraurbana per viaggiatori". (420) (Discussione e approvazione):	
MELIS ANTONIO, relatore	2	LOFFREDO	17
MULEDDA	7	(Votazione segreta)	82
(Votazione segreta)	83	(Risultato della votazione)	82
(Risultato della votazione)	83	Disegno di legge: "Provvedimenti della Regione sarda per agevolare la contrazione di mutui per investimenti da parte degli Enti locali". (468) (Discussione e approvazione):	
Disegno di legge: "Norme integrative e modificative della L.R. 11 giugno 1974, n. 15". (423) (Discussione e approvazione):		PUDDU PIERO	22
CORONA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	9	(Votazione segreta)	85
MARINI	11	(Risultato della votazione)	85
(Votazione segreta)	84	Disegno di legge: "Soppressione del Centro regionale antimalarico ed antinsetti ed assunzione dei relativi compiti da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente". (421) (Discussione e approvazione):	
(Risultato della votazione)	84	(Votazione segreta)	85
Disegno di legge: "Disposizioni relative al trapasso della titolarità di farmacie <i>mortis causa</i> ". (476) (Discussione e approvazione):		(Risultato della votazione)	85
NUVOLI, relatore	14	Fatto personale:	
ROJCH, Assessore all'igiene e sanità	15	PUDDU PIERO	70
(Votazione segreta)	82	PRESIDENTE	71
(Risultato della votazione)	83	SERRA, Assessore al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	71
Disegno di legge: "Contributi straordinari, per l'anno 1977, alle imprese private concessio-			

Ordine del giorno (Discussione e approvazione):	
PUDDU PIERO	23
ISONI	23
PRESIDENTE	23
Proposta di legge: "Concessione di un contributo annuale all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo "ISPROM" ". (454) (Discussione e approvazione):	
MASIA	12
(Votazione segreta)	83
(Risultato della votazione)	83
Proposte di legge numeri 442, 444; disegno di legge n. 465: "Scioglimento dell'Associazione CISAPI (Centro interaziendale sardo addestramento professionale industria) e inquadramento, ai sensi della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, del personale in servizio nel ruolo speciale regionale della formazione professionale"; proposta di legge n. 142 e disegno di legge n. 326: "Ordinamento della formazione professionale in Sardegna". (Discussione congiunta e approvazione dei due progetti):	
CARDIA, relatore	24
SERRA, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale .	
CORONA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	29
MELIS ANTONIO	32
MARINI	33
SABA	34
TEDESCO	34
FADDA	35
BERLINGUER	36
MURRU	37
TRONCI	37
PUDDU PIERO	39
SODDU, Presidente della Giunta	42
PRESIDENTE	69
(Votazione segreta)	69
(Risultato della votazione)	84
(Votazione segreta)	84
(Risultato della votazione)	84
Sull'ordine dei lavori:	84
SERRA, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	82
PRESIDENTE	82

La seduta è aperta alle ore 10 e 30.

FLORIS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 maggio 1979, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Provvidenze a favore dei nefropatici". (412)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Provvidenze a favore dei nefropatici"; relatore l'onorevole Melis Antonio.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Melis Antonio, relatore.

MELIS ANTONIO (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente per dire al Consiglio che questo disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla 9^a Commissione, igiene e sanità, lavoro e previdenza sociale. E' un disegno di legge che certamente non vuol risolvere il grave problema dei nefropatici, però dimostra l'impegno della Regione sarda nei confronti dei nostri corregionali, purtroppo colpiti da questo male gravissimo.

Vi è ancora un'organizzazione operativa ospedaliera che non permette di avere i centri di dialisi, così come sarebbe giusto nei vari ospedali della Sardegna, in modo che i colpiti da questo male possano trovare le cure adeguate in ospedali vicini alle loro abitazioni. Questi nostri corregionali, per mancanza di strutture nella nostra Regione, devono rivolgersi a centri dialitici del continente, con spese enormi, oppure al centro dialitico gestito da una clinica privata presente ad Oristano.

Questo disegno di legge viene incontro agli ammalati, ai nefropatici, concedendo loro delle indennità e dei contributi per le spese di viaggio che incontrano per recarsi ai posti di dialisi. Questo disegno di legge, inoltre, riconosce un'indennità — per le spese sostenute quando l'organizzazione della dialisi in Sardegna era ancora inferiore a quella attuale — a tutti quegli ammalati di dialisi che sono dovuti an-

dare nei centri del continente. Sappiamo tutti che, per alcuni di loro, c'è stato anche il dramma di doversi vendere i beni familiari per poter salvare la propria vita!

Quindi, indubbiamente, il problema di questa grave malattia non lo si risolve soltanto creando i centri di dialisi in Sardegna e aiutando gli ammalati con contributi che la Regione può loro dare. Il traguardo finale, secondo la scienza e secondo anche la convinzione di noi politici, sensibili a questo particolare male, è quello di poter istituire, anche nella nostra Isola, così come in altre Regioni d'Italia, il centro per il trapianto del rene. E' su questa linea che noi dobbiamo camminare, come forze politiche regionali, come Regione, per dare a questi nostri corregionali la certezza che non ci sarà più necessità di cure parziali e provvisorie attraverso la dialisi, ma la possibilità di una cura definitiva per la ripresa totale della loro attività.

Per cui io propongo al Consiglio, a nome della Commissione che l'ha approvato unanimamente, l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, Segretario:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata concedere ai nefropatici sottoposti a tratta-

to emodialitico sussidi straordinari:

- sotto forma di assegno mensile;
- a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui, il trattamento debba obbligatoriamente effettuarsi presso centri di dialisi ubicati in Comuni diversi da quello di residenza del nefropatico.

Il sussidio straordinario sotto forma di assegno mensile può essere concesso anche ai nefropatici sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 52.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEDDE, Segretario:

Art. 2

L'assegno mensile viene concesso a condizione che il reddito netto effettivo del nefropatico, ivi compresi i redditi immobiliari, di lavoro autonomo e dipendente del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi, non superi le seguenti misure annue per ciascun nucleo familiare:

- a) lire 4.000.000 per nucleo familiare di una o due persone;
- b) lire 4.500.000 per nucleo familiare di tre o quattro persone;
- c) lire 5.500.000 per nucleo familiare con più di quattro persone.

Ai fini del precedente comma non concorrono alla formazione del reddito le pensioni in godimento in forma diretta o per reversibilità il cui importo singolo o complessivo non superi la somma di lire 200.000 mensili.

La misura dell'assegno è stabilita rispettivamente.

- in lire 100.000 mensili per i soggetti sprovvisti di qualsiasi reddito;

— in lire 50.000 mensili per i soggetti della fascia di reddito a);

— in lire 40.000 mensili per i soggetti della fascia di reddito b);

* — in lire 30.000 mensili per i soggetti della fascia di reddito c).

Entro il 31 dicembre di ogni anno la misura dell'assegno può essere variata con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare igiene e sanità. Tale variazione avrà comunque effetto dal 1° gennaio successivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, Segretario:

Art. 3

I rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sono concessi ai nefropatici appartenenti alle fasce di reddito previste dal precedente articolo 2 e che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti mutualistici, previdenziali o assicurativi:

— nella misura del 100 per cento del biglietto di viaggio su mezzi pubblici o nella misura di lire 80 a chilometro per l'uso di automezzo privato e di lire 2.500 o di lire 5.000 al giorno ai nefropatici che debbano obbligatoriamente recarsi, per accertata mancanza di posti rene in ospedali più vicini, rispettivamente in Comuni della Sardegna distanti oltre 50 chilometri o oltre 150 chilometri da quello di residenza per l'effettuazione del trattamento emodialitico;

— nella misura del 100 per cento delle spese di viaggio e di lire 5.000 al giorno ai nefropatici obbligati a recarsi in centri di dialisi ubicati fuori della Sardegna per accertata mancanza di posti rene disponibili nell'Isola.

La misura dei rimborsi previsti nel comma

precedente può essere variata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta, sentita la Commissione consiliare igiene e sanità. La variazione avrà comunque effetto dal 1° gennaio successivo.

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente articolo i nefropatici che rifiutino di sottoporsi al trattamento emodialitico nei centri di dialisi più vicini al Comune di residenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MEDDE, Segretario:

Art. 4

I sussidi e i rimborsi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 sono concessi con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.

Le domande intese all'ottenimento dei sussidi e dei rimborsi sono presentate all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, corredate della documentazione occorrente in base alla natura del beneficio richiesto, così come indicata nei successivi articoli 5, 6 e 7.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MEDDE, Segretario:

Art. 5

Alla domanda per la concessione dell'as-

segno mensile di cui al precedente articolo 2 devono essere allegati.

a) un certificato medico attestante lo "status" di nefropatico che necessita di trattamento emodialitico, rilasciato da un centro emodialitico ospedaliero o universitario;

b) un certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare, sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge, ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MEDDE, *Segretario:*

Art. 6

Alla domanda per la concessione dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno di cui al precedente articolo 3 devono essere allegati:

— un certificato di residenza in carta libera, in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda;

— l'attestazione di un sanitario del Centro di emodialisi presso il quale viene effettuato il trattamento emodialitico, nel quale siano specificate le generalità del nefropatico, la data e la durata del trattamento emodialitico;

— la documentazione delle spese di viaggio sostenute (biglietti di viaggio su mezzi pubblici) o la dichiarazione di aver usufruito di autovetture private con specificazione del tipo di autovettura, dell'itinerario dei chilometri percorsi, del proprietario e del numero di targa dell'autovettura stessa; nel caso che il proprietario

dell'autovettura sia persona diversa dal richiedente, tale dichiarazione deve essere avallata dalla persona indicata come proprietario;

— la dichiarazione del richiedente di non fruire di rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti mutualistici, previdenziali o assicurativi.

Il rimborso chilometrico si intende calcolato sulla distanza minima esistente tra il Comune di residenza e quello ove è ubicato il Centro di emodialisi nel quale deve essere effettuato il trattamento, in base alla rete viaria statale e/o provinciale di collegamento.

Ai fini della corresponsione del rimborso delle spese di soggiorno sono computati come "giornata" i periodi di permanenza nel Comune sede del Centro di emodialisi che superino le sei ore, comprensive del tempo necessario per il trattamento emodialitico e di quello intercorrente tra il raggiungimento del Centro di emodialisi ed il rientro nel Comune di residenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MEDDE, *Segretario:*

Art. 7

L'Amministrazione regionale è parimenti autorizza a concedere sussidi straordinari ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito previste dal precedente articolo 2 che si sottopongano ad interventi di trapianto renale, nonché ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto sostenute dai nefropatici per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e l'intervento, sulla base della documentazione di cui al precedente articolo 6.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma è integrativo agli oneri eventualmente sopportati dalla Regione per il ricovero ospedaliero, i trattamenti ambulatoriali e l'intervento operatorio e viene erogato nella misura mas-

sima di lire 1.500.000 per ogni nefropatico; l'erogazione viene effettuata, su domanda corredata della documentazione sanitaria comprovante l'avvenuta operazione di trapianto, con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità dietro conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dello stesso Assessore.

Il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto di cui al capoverso del presente articolo viene effettuato, con le stesse modalità previste dal precedente comma, su domanda dell'interessato corredata della documentazione relativa alle spese di viaggio o di trasporto sostenute e della dichiarazione di non godimento di rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti mutualistici, assicurativi e previdenziali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MEDDE, Segretario:

Art. 8

I nefropatici che abbisognano di trattamento emodialitico e che intendono fruire dei benefici della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono sottoposti, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda al competente Ufficio medico provinciale, all'accertamento delle condizioni di minorazione da parte delle Commissioni provinciali sanitarie di cui all'articolo 7 della stessa legge n. 118/1971.

Nella domanda di cui al precedente comma deve essere esplicitamente dichiarato dal richiedente il proprio "status" di nefropatico abbisognevole di trattamento emodialitico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MEDDE, Segretario:

Art. 9

In sede di prima applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio straordinario di lire 2.000.000 ai nefropatici che durante il periodo 1975/1978 siano stati obbligati a soggiornare, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni, in località distanti oltre 150 chilometri dal Comune di residenza per l'effettuazione del trattamento emodialitico a causa di mancata disponibilità di posti rene in località viciniori.

Il sussidio previsto dal comma precedente sarà proporzionalmente ridotto nel caso di soggiorni complessivi inferiori ai 120 giorni e, comunque, superiori ai 30 giorni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MEDDE, Segretario:

Art. 10

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 il titolo dell'oggetto omogeneo 1203 è così modificato:

"Lotta contro le malattie veneree, la T.B.C., il tracoma, le reumoartrie, le parassitosi, la malaria, il morbo di Hansen, le tossico dipendenze e le nefropatie".

Nello stesso stato di previsione sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 12048 - Tit. 1 - Sez. 5 - cat. 5 -
Assegno mensile in favore dei nefropatici

lire 100.000.000

Cap. 12049 - Tit. 1 - Sez. 5 - cat. 5 -

Rimborso spese di viaggio e di soggiorno in favore dei nefropatici che si recano in centri di dialisi

lire 55.000.000

Cap. 12050 — Tit. 1 - Sez. 5 - cat. 5 — Sussidi straordinari e rimborso spese di viaggio o di trasporto in favore dei nefropatici per interventi di trapianto renale

lire 7.500.000

Cap. 12051 — Tit. 1 - Sez. 5 - cat. 5 — Sussidio straordinario in favore dei nefropatici sottoposti a trattamento emodialitico nel corso del periodo 1975/1978 in località distanti rispettivamente oltre 50 chilometri e 150 chilometri dal Comune di residenza

lire 160.000.000

A favore dei suddetti capitoli è stornata la somma di lire 322.500.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1979 e mediante l'utilizzazione della corrispondente somma prevista nella lettera q) dell'elenco A allegato alla legge finanziaria.

Le spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 322.500.000 annue fanno carico ai capitoli 12048, 12049, 12050 e 12051 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per una breve dichiarazione di voto sul disegno di legge 412. Noi annunciamo qui il nostro voto favorevole, così come abbiamo fatto in Commissione, perché riteniamo che il lavoro della Commissione stessa abbia contribuito fundamentalmente a migliorare questo disegno di legge della Giunta. Il nostro intervento serve anche a richiamare alcune questioni che in Commissione il nostro Gruppo ha sollevato, questioni che vogliamo restino agli atti anche dei lavori dell'aula.

La prima considerazione che noi vogliamo

fare è questa: si arriva con notevole ritardo alla adozione di un provvedimento di legge di questa natura, perché la Regione sarebbe dovuta intervenire molto prima a sostenere i malati nefropatici, le cui condizioni di curabilità, in Sardegna, sono state alquanto precarie negli ultimi anni, e continuano ad esserlo ancora oggi. A tutti è noto quanto siano costati ai nefropatici i viaggi in Continente, le prenotazioni, le difficoltà di trovare un rene artificiale per potersi curare; e sono altrettanto note le difficoltà materiali che tali viaggi hanno impedito, posto che la condizione economica della stragrande maggioranza dei nefropatici non consentiva a questi di affrontare il viaggio mediante spese dirette, quindi con conseguenti disfunzioni e aggravamenti notevoli

Ancor più drammatica è la condizione di coloro che si sono dovuti sottoporre nel passato a trapianti renali.

Noi riteniamo che ci sia un notevole ritardo in questo disegno di legge della Giunta, comunque richiamiamo in quest'aula l'esigenza che la Giunta metta in essere tutte le strumentazioni oggi esistenti in Sardegna, ad iniziare dai vari servizi di dialisi istituiti negli ospedali e che ancora non sono entrati in funzione. Noi riteniamo che questi ritardi debbano essere immediatamente superati, che debba essere predisposto, voglio dire, un programma operativo serio, coordinato a livello regionale, e che negli ospedali si mettano in funzione, con tutti gli accorgimenti del caso, quelle strutture che sono costate all'erario pubblico notevoli somme e che consentirebbero agli ammalati di rene di poter aver assistenza in Sardegna.

Siamo anche perché, nonostante tutto quello che si disse quando si approvò la legge proposta dal collega Tonio Melis sulla dialisi domiciliare, si vada a rafforzare e a mettere in funzione questo servizio.

Ma qui vogliamo richiamare l'attenzione della Giunta su almeno un altro aspetto. Noi crediamo di poter dire che i servizi negli ospedali non funzionano per mancanza di personale, per mancanza di concorsi, per mancanza di specializzati. E vogliamo dire che l'emodialisi non funziona pressapoco per lo stesso motivo, perché esistono difficoltà obiettive, che vanno però superate. Ecco, noi abbiamo parlato

in altre occasioni dell'esigenza di andare a formulare — per quanto attiene alla preparazione, alla formazione professionale del personale medico e paramedico — un piano serio, contrattato con le Università, e all'uopo occorre stipulare convenzioni serie con le Università.

Il piano di formazione negli ospedali potrebbe consentire (non soltanto per questo settore) di predisporre una situazione tale per cui in Sardegna, non dico la riforma sanitaria, ma una serie di fatti di pre-riforma, se così si può dire, possano mettersi in funzione.

Io voglio ricordare, a mo' di esempio, che per quanto riguarda la fisiatria, siamo a livelli inferiori, voglio dire, di nazioni del terzo mondo: abbiamo in Sardegna, mi pare, 7 fisiatri, e il corso di specializzazione mi pare che ammetta 5 o 7 iscritti. E' chiaro che, per raggiungere livelli accettabili di presenza degli operatori specializzati nel settore, noi impiegheremmo la vita di ... generazioni. Questo è un settore, ma potrebbe essere identica la questione del settore igiene, potrebbe essere la questione di altre specializzazioni, che vanno curate a livello medico. Noi crediamo di poter indicare alla Giunta regionale una soluzione, che potrebbe essere quella della convenzione Università - Regione, che preveda tutta una serie di specializzazione e di rapporto anche con i medici operanti nel territorio.

Una delle difficoltà note è quella dei medici che non stanno vicino alle sedi universitarie e che operano negli ospedali o nei comuni, ai quali occorre garantire possibilità di reddito e, contemporaneamente, di frequenza e di specializzazione. Ciò se vogliamo che non ci sia una concentrazione, per quel poco o per quel molto che c'è, nelle grosse città, e invece un'assoluta assenza su tutto il territorio regionale, nelle zone interne in particolare.

Lo stesso discorso, visto che stiamo per discutere la formazione professionale, vale ancor più per il paramedico. Io credo che debba essere fatto uno sforzo in questa direzione, costante, continuo, non soltanto per la formazione, ma anche per l'aggiornamento, e che debba essere fatto anche uno sforzo per predisporre nel migliore dei modi tutto il materiale umano disponibile,

altrimenti succede che facciamo sì i disegni di legge per i reni artificiali, creiamo dei servizi di emodialisi e così via, ma poi queste strumentazioni di legge restano assolutamente inadeguate.

Noi riteniamo giusto questo disegno di legge, così come è stato esitato dalla Commissione all'unanimità, perché dà soddisfazione e rende giustizia a coloro che hanno sostenuto spese notevoli per sopravvivere. Questo provvedimento li mette oggi in condizioni non certamente ottimali (quali si possono raggiungere soltanto con un intervento preciso a livello di territorio regionale), ma almeno in condizione di poter sopportare spese non del tutto sostenibili, molto spesso, a livello di ceti popolari.

Annunciamo pertanto il nostro voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto in votazione l'articolo 10. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MEDDE, Segretario:

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà al termine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Norme integrative e modificative della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15". (423)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Norme integrative e modificative della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15"; relatore l'onorevole Fadda.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda, relatore ... Poiché è assente, ci rimettiamo alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Questo disegno di legge è stato approvato dalla Commissione, con due osservazioni fondamentali. La prima è che sarebbe stato meglio, utile e proficuo adeguare le indennità di missione del personale al dettato della legge 51; la seconda riguarda la concessione dell'indennità di missione anche ai funzionari dipendenti che avessero avuto necessità di spostarsi all'interno della Regione.

La Giunta, accogliendo le osservazioni della Commissione, ha presentato alcuni emendamenti, che illustreremo man mano che leggeremo gli articoli.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, *Segretario:*

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, è sostituito dal seguente:

"La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del 25 per cento quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sardegna e del 100 per cento quando è

compiuta all'estero. Per le missioni di durata superiore alle 8 ore, compiute in località fuori del territorio della Sardegna, l'indennità di trasferta compete in misura eguale a quella stabilita per l'assenza di 24 ore".

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario:*

Emendamento sostitutivo totale Corona - Rojch:

"L'articolo 6 della L.R. 11 giugno 1974 n. 15 è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1° luglio 1979 le misure dell'indennità di trasferta dovute al personale dipendente della Regione autonoma della Sardegna, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno dieci chilometri, sono quelle previste per gli impiegati civili dello stato secondo la seguente corrispondenza:

1) coordinatori ovvero direttori dei Centri di addestramento professionale, nella misura prevista per le qualifiche indicate al punto 2) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836;

2) personale della VI, V e IV fascia funzionale del ruolo unico ovvero V e IV fascia funzionale del ruolo speciale della formazione professionale, nella misura prevista per le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella A, 1) e 2) della tabella B e 1) della tabella C allegate alla precitata legge n. 836;

3) altro personale, nella misura prevista per le categorie esecutive ed ausiliare degli impiegati civili dello Stato.

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Le indennità di cui al primo comma del presente articolo sono maggiorate del 50 per cento se la missione è compiuta fuori del territorio nazionale". (1)

Emendamento sostitutivo totale Corona -

Rojch:

“Art. 1 – L’art. 6 della L.R. 11 giugno 1974 n. 15 è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1° luglio 1979 le misure dell’indennità di trasferta dovute al personale dipendente della Regione autonoma della Sardegna, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno dieci chilometri, sono quelle previste per gli impiegati civili dello stato secondo la seguente corrispondenza:

1) coordinatori ovvero direttori dei Centri di addestramento professionale, nella misura prevista per le qualifiche indicate al punto 2) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836;

2) personale della VI, V e IV fascia funzionale del ruolo unico ovvero V e IV fascia funzionale del ruolo speciale della formazione professionale, nella misura prevista per le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella A, 1) e 2) della tabella B e 1) della tabella C allegata alla precitata legge n. 836;

3) altro personale, nella misura prevista per le categorie esecutive ed ausiliare degli impiegati civili dello Stato.

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l’ufficio o l’impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

La misura dell’indennità di trasferta è aumentata del 50 per cento quando la missione è compiuta all’estero. Per le missioni di durata superiore alle 8 ore, compiute in località fuori del territorio della Sardegna, l’indennità di trasferta compete in misura eguale a quella stabilita per l’assenza di 24 ore”. (4)

PRESIDENTE. L’emendamento numero 1 è stato ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare sull’emendamento numero 4, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 2.

MEDDE, Segretario:

Art. 2

All’articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, tra il secondo ed il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:

“Al personale comandato in missione in località fuori del territorio della Sardegna compete, dietro presentazione di regolare fattura, oltre la indennità nella misura stabilita nei precedenti commi, il rimborso delle spese di pernottamento in albergo di categoria non superiore alla 1^”.

PRESIDENTE. All’articolo 2 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Corona - Rojch:

“All’articolo 6 della L.R. 11 giugno 1974, n. 15 è aggiunto il seguente comma: “Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell’albergo non superiore alla 1^ categoria per il personale indicato al punto 1 del presente articolo, ovvero non superiore alla II categoria per il restante personale. In tale caso la misura dell’indennità di trasferta è ridotta di un terzo”. (2)

Emendamento aggiuntivo Corona - Rojch:

“Art. 2 bis – “Il primo comma dell’art. 77 e l’ultimo comma dell’articolo 106 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51 sono abrogati”. (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per illustrare questi emendamenti.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Questi emendamenti rappresentano la novità

più importante. Al dipendente inviato in missione (come già avviene per i dipendenti dello Stato) la Regione dà facoltà, dietro presentazione di regolare fattura, di chiedere il rimborso della spesa sostenuta in albergo non superiore alla 1^ categoria per il personale indicato al numero 1 ovvero non superiore alla 2^ categoria per il restante personale. In tal caso, la misura dell'indennità di trasferta viene ridotta di 1/3.

Con ciò, abbiamo adeguato la nostra legislazione a quella dello Stato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 3. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, Segretario:

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. 02052 – Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale (L.R. 18 maggio 1962, n. 5; art. 10, L.R. 30 luglio 1970, n. 6, e art. 6, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, e L. R. 17 agosto 1978, n. 51)

lire 96.000.000

Cap. 02053 – Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione regionale per missioni in territorio estero (R.D. 3 giugno 1926, n. 941, D.L. 21 agosto 1945, n. 540, D.L.P.R. 7 maggio 1948, n. 860, art. 10 L.R. 30 luglio 1970, n. 6, art. 6 L.R. 11 giugno 1974, n. 15 e L.R. 17 agosto 1978, nu-

mero 51)

lire 3.000.000

Cap. 02057 – Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale addetto all'attività di formazione professionale per missioni in territorio nazionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51)

lire 1.000.000

Alla maggiore spesa di lire 100.000.000 si fa fronte mediante storno dal Capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del citato bilancio e conseguente utilizzazione della riserva indicata nella tabella A - lettera h), allegata alla "legge finanziaria".

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02052, 02053 e 02057 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno finanziario 1979, nonché ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marini. Ne ha facoltà.

MARINI (P.C.I.). Voglio solo dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista, che quindi modifica (ecco perché ci sembra importante questa dichiarazione di voto) il voto espresso in Commissione, che era di astensione. Le motivazioni della nostra astensione erano state riportate in modo abbastanza chiaro dal relatore onorevole Fadda, ed erano sostanzialmente due: il mancato adeguamento di questo disegno di legge ai principi sanciti nella legge 51, ed inoltre la mancata previsione del rimborso delle spese di pernottamento al personale comandato in missione nel territorio della Sardegna.

Ora, gli emendamenti presentati dalla Giunta, anche se non accolgono interamente queste nostre richieste, tuttavia sono sufficienti a far sì che il Gruppo comunista trasformi il suo voto di astensione in un voto favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo successivamente.

**Discussione e approvazione della proposta di legge:
"Concessione di un contributo annuale all'Istituto
di studi e programmi per il Mediterraneo "ISPROM"
(454)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, presentata dal consigliere Masia, concernente: "Concessione di un contributo annuale all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo "ISPROM"; relatore il consigliere Tedesco.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (D.C.). Brevemente, signor Presidente, ringrazio vivamente la Commissione permanente per l'istruzione e i beni culturali, la sua gentile Presidente, l'onorevole Cardia, e il relatore, onorevole Tedesco, per avere esitato in tempo utile la proposta di legge in discussione, al fine di consentirne l'approvazione in assemblea prima della scadenza della legislatura in corso. Ringrazio altresì, da questo momento, tutti gli onorevoli colleghi che, per consapevole adesione, daranno il loro voto favorevole all'iniziativa legislativa che porta la mia unica firma, non perché io abbia voluto monopolizzarla, ma perché — nella mia qualità di decano del Consiglio — ho voluto sottrarla ad ogni logica di schieramento tra Gruppi di maggioranza e Gruppi di minoranza. La proposta, pertanto, assume un significato unitario, perché unitaria è l'idea ispiratrice da cui parte e unitarie sono le alte finalità cui è rivolta.

L'Istituto di studi e programmi per il Mezzogiorno è sufficientemente conosciuto, per

cui io non starò qui ad illustrarne i compiti istituzionali, che sono ben delineati nel suo statuto e riprodotti sia nella mia relazione che in quella della Commissione. In questa sede, intervenendo brevissimamente come presentatore della proposta di legge, anche a nome del collega onorevole Dessanay che me ne ha dato esplicito mandato, desidero soltanto sottolineare la meritoria attività culturale e promozionale che l'ISPROM svolge, al fine di esaltare la collocazione europea e mediterranea della nostra Isola attraverso convegni e pubblicazioni di alto valore scientifico e divulgativo. La Sardegna deve essere sempre più consapevole di questo suo ruolo e di questo suo destino europeo e mediterraneo, perché i tempi lo impongono e la storia lo giustifica.

I nostri ancora misteriosi monumenti nuragici, nella loro muta ma eloquente grandiosità, ci collegano alle civiltà simili di Creta e delle Baleari; la nostra stessa denominazione di sardi rivela lontano ma innegabile origine riconducibili all'antico Egitto; questa meravigliosa città di Cagliari e tante altre vestigia del passato testimoniano dei profondi legami e rapporti etnici e commerciali intercorsi con i popoli fenici e cartaginesi; la romanità ci ha lasciato il suo più incisivo retaggio culturale nella nostra lingua, che in certe zone dell'interno dell'Isola è certamente la più latina delle lingue neolatine. Il legame con il mondo ellenico e bizantino è documentato non solo dalle colonie greche approdate nel nostro suolo, ma particolarmente delle scaturigini storiche di quelle istituzioni originali che sono stati i giudicati sardi; l'influsso arabo è stato più penetrante di quanto comunemente si creda, e il vessillo sardo conserva visivamente la testimonianza emblematica di uno scontro epico che ha lasciato tracce profonde nell'animo degli isolani. La secolare unione con la Spagna è contrassegnata da vicende la cui risonanza è ancora viva nelle nostre città, nei nostri costumi e perfino nelle nostre istituzioni, se si pensa che questa nostra Assemblea ha un significato predecessore nel primo parlamento cui un monarca spagnolo diede vita per dare una voce autonoma ai problemi, agli interessi dei sardi, sia pure con le limitazioni funziona-

li facilmente intuibili. I generosi moti contadini e il coraggioso ma sfortunato sollevamento angioino, infine, accomunarono la Sardegna all'esaltante stagione di rinnovamento libertario che scaturì da quel grande rivolgimento storico che fu la rivoluzione francese, e proprio nella Francia e in Corsica trovò rifugio nel triste esilio lo sconfitto Angioy, a sognare un impossibile ritorno e a raccogliere l'eco dolorosa della feroce repressione che colpì i suoi compagni di lotta.

A questi valori di sardità europea e mediterranea l' "ISPRON" si richiama, questi valori ha propugnato e propugnerà. Il contributo annuale che noi oggi gli garantiamo con l'approvazione della proposta di legge, gli darà modo di assolvere pienamente e dignitosamente ai suoi compiti istituzionali.

Grazie, ancora, onorevoli colleghi, per il voto con cui vorrete approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tedesco, relatore. Poiché è assente, ci rimettiamo alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, Segretario:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizza-

ta a concedere all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPRON) per il conseguimento dei suoi fini statutari un contributo annuale di lire 20.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEDDE, Segretario:

Art. 2

All'inizio di ogni anno di attività, l'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPRON) presenta all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport che ne dà tempestiva comunicazione alla competente Commissione consiliare il programma di attività e il preventivo di spesa.

Il contributo di cui all'articolo precedente viene corrisposto su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, Segretario:

Art. 3

Alla fine di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPRON) presenta all'Assessorato

regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il bilancio consuntivo, corredato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

L'Assessorato invia il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dal loro ricevimento, alla Commissione consiliare competente per materia, esprimendo un motivato giudizio sulla gestione del contributo da parte dell'Istituto beneficiario.

La Commissione consiliare, entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti può, se lo ritiene opportuno, inviare in merito osservazioni e proposte al medesimo Assessorato, il quale le comunica, per sua norma, all'Istituto beneficiario unitamente al provvedimento di corresponsione del contributo relativo all'anno in corso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MEDDE, Segretario:

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1979, è istituito il capitolo 11098 (Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 05) "Concessione di un contributo annuale all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPRM)"

lire 20.000.000

A favore del suddetto capitolo 11098 è stornato dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1979 la corrispondente somma di lire 20.000.000 prevista nella lettera T dell'elenco A, allegato alla legge finanziaria per l'anno 1979.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà alla fine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Disposizioni relative al trapasso della titolarità di farmacie mortis causa". (476)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Disposizioni relative al trapasso della titolarità di farmacie mortis causa; relatore l'onorevole Nuvoli.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoli, relatore.

NUVOLI (D.C.), relatore. Il disegno di legge in esame, concernente disposizioni relative al trapasso della titolarità di farmacie mortis causa, è stato attentamente discusso dalla Commissione il giorno 27 aprile del corrente anno. Come si legge nella relazione della Giunta regionale, la proposta ha lo scopo di concedere una proroga agli interessati, commisurata al periodo strettamente necessario per partecipare al primo concorso possibile, ovunque bandito, non avendo essi nessuna colpa se il concorso al quale hanno partecipato è stato, per difficoltà burocratiche, espletato oltre il termine previsto dal 4° comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968. La proposta appare pertanto più che legittima per vari motivi: a) perché alcuni medici provinciali e alcune Regioni interpretano la legge nel senso che è sufficiente all'erede aver presentato domanda di partecipazione al concorso nel quale si ottiene l'idoneità entro l'anno dalla morte del titolare, non considerando negativo il fatto di aver conseguito l'idoneità oltre il termine previsto, in quanto tale ritardo non è imputabile al concorrente; b) perché alcuni più fortunati, presentando domanda non ancora

laureati, riescono in un secondo tempo a laurearsi e a conseguire l'idoneità, e tutto questo perché fila liscio senza complicazioni e intralci burocratici, (vedi per esempio quello che è successo in Provincia di Frosinone nel 1976).

Ne consegue, per quanto riguarda il punto a), una disparità di trattamento, a seconda delle diverse interpretazioni da parte degli organi preposti ad autorizzare il passaggio della titolarità della farmacia. Per quanto riguarda il punto b), una disparità di trattamento per il fatto che un erede, costretto a iscriversi nei primi concorsi banditi, non può in nessun modo prevedere il tempo anomalo di espletamento del concorso stesso. Mentre, infatti, alcuni sono stati espletati in pochi mesi, per altri non sono stati sufficienti quattro-cinque anni dalla data di pubblicazione. L'unico dato certo è pertanto la data del bando di concorso e la domanda di partecipazione nei termini, verso i quali non è possibile avanzare riserve.

La Commissione, vagliati tutti questi aspetti, ritenuta doverosa e giusta la sanatoria proposta, ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 476 ed ha accolto l'emendamento proposto, sostitutivo dell'articolo 2, perché più aderente alla realtà. Trattasi di un provvedimento che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. Confido che il Consiglio voglia approvarlo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

ROJCH (D.C.), Assessore dell'igiene e sanità. La Giunta ritiene che la modifica apportata in Commissione all'articolo 2 sia migliorativa rispetto al primo testo e, pertanto, si augura che il Consiglio possa approvare questo disegno di legge che risponde ad un'esigenza sia pure limitata, ma tuttavia importante.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MEDDE, Segretario:

TITOLO

Disposizioni relative al trasferimento "mortis causa" della titolarità di farmacie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, Segretario:

Art. 1

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, qualora l'erede dimostri di aver presentato, entro un anno dal decesso del precedente titolare della farmacia, domanda di partecipazione a concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, il diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria della farmacia ereditata sotto la responsabilità di un direttore è prorogato per il periodo necessario all'espletamento del concorso stesso.

Qualora l'erede abbia presentato più domande di partecipazione la proroga di cui al precedente comma è riferita al periodo necessario all'espletamento del primo dei concorsi ai quali l'erede abbia chiesto di partecipare.

Il mancato conseguimento dell'idoneità nel concorso comporta l'immediata adozione del provvedimento di decadenza dell'erede dalla titolarità della farmacia ereditata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 2

In sede di applicazione della presente legge, il farmacista che sia erede di titolare di farmacia deceduto in epoca successiva al 1° gennaio 1973 e che dimostri di aver conseguito l'idoneità, ancorché oltre il termine previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, può ottenere il trasferimento della titolarità, sempre che la farmacia non sia stata conferita, con decreto del Medico provinciale, a vincitore di pubblico concorso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

La votazione a scrutinio segreto avverrà alla fine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Contributi straordinari, per l'anno 1977, alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbana per viaggiatori". (420)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Contri-

buti straordinari, per l'anno 1977, alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbana per viaggiatori"; relatore l'onorevole Marraccini.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marraccini, relatore. Poiché è assente, ci rimettiamo alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della Programmazione, bilancio e assetto del territorio.

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura del titolo.

MEDDE, *Segretario*:

TITOLO

"Contributi straordinari per gli anni 1977-1978, alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbana per viaggiatori".

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha domandato di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 1

Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, e successive

modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese private di trasporti pubblici concessionarie di autoservizi di linea extraurbana per viaggiatori un contributo straordinario, per gli anni 1977 e 1978 di lire 175 per autobus/Km., in relazione alle percorrenze risultanti dagli atti di concessione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEDDE, Segretario:

Art. 2

Il contributo di cui al precedente articolo 1 viene accordato alle imprese interessate secondo l'individuazione e le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il requisito di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale succitata deve essere posseduto al momento dell'approvazione della presente legge.

La dimostrazione di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge succitata deve essere data dalle imprese concessionarie corredando le domande di contributo delle certificazioni degli uffici provinciali competenti.

Le domande per l'ottenimento del contributo devono essere presentate all'Assessorato dei trasporti della Regione entro 45 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, Segretario:

Art. 3

Le spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 800.000.000 fanno carico al capitolo 13020 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per l'anno 1979.

A favore del suddetto capitolo è stornata dal capitolo 03016 (dell'elenco A allegato) dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1979 la corrispondente riserva in lire 800.000.000 prevista nella lettera F dell'elenco A allegato alla legge finanziaria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loffredo. Ne ha facoltà.

LOFFREDO (P.C.I.). Signor Presidente e colleghi consiglieri, per riconfermare il voto di astensione del nostro Gruppo, così come è avvenuto durante i lavori della Commissione su questo disegno di legge, in quanto rimane ancora da definire la pubblicizzazione (e ci pare che in tutta la legislatura che sta per concludersi, questo problema non sia stato affrontato; anzi, sono stati fatti dei passi indietro rispetto ad affermazioni di principio che erano state portate avanti precedentemente da parte della Giunta regionale). Non è stata definita la pubblicizzazione, dicevo, e quindi come debba essere organizzato definitivamente il servizio dei trasporti pubblici su gomma nella nostra Regione.

Dobbiamo dire che in questi anni c'è stata una ripresa costante, e direi anche massiccia, di autoservizi privati nel settore. Negli

anni passati c'eravamo in qualche modo liberati delle grosse imprese e quindi questo servizio era stato definitivamente affidato ed assunto dalle aziende pubbliche. Oggi questo non si verifica più, c'è una situazione involutiva del settore.

La Regione continua ad intervenire, certo, con contributi per l'abbattimento dei costi nei confronti delle aziende private, ma senza obbligare, senza agire, senza fare una politica di coordinamento di queste aziende. Perché di questi benefici oggi ne usufruiscono imprese di una certa dimensione, mentre rimangono tagliati fuori, non tanto dai benefici della legge, quanto da qualsiasi coordinamento da parte della Regione, una miriade di aziende private, soprattutto artigiane, che lavorano nel settore? E questo non tanto e non solo per gli artigiani che lavorano nel settore, quanto per i passeggeri che da questi artigiani vengono trasportati senza nessuna garanzia. A qualcuno di noi (credo a molti), è capitato, passando per la Carlo Felice di incrociare grosse Mercedes o altri mezzi di trasporto di questo genere, carichi fino allo stracolmo (non al colmo), di passeggeri, che soprattutto portano avanti una pendolarità giornaliera fra Nuoro e Cagliari tre, quattro, cinque volte al giorno. Con quale garanzia per i passeggeri? Con quale garanzia per la gente trasportata?

Ci pare che sia un settore in cui la Regione dovrebbe intervenire, e dovrebbe intervenire soprattutto per garantire l'utenza, perché il servizio sia efficiente e tuteli anche i cittadini e i lavoratori della Sardegna. Riconfermo il voto di astensione del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MEDDE, *Segretario:*

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Provvedimenti della Regione Sarda per agevolare la contrazione di mutui per investimenti da parte degli Enti locali". (468)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Provvedimenti della Regione sarda per agevolare la contrazione di mutui per investimenti da parte degli Enti locali"; relatore l'onorevole Marraccini.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marraccini, relatore. Poiché è assente, ci rimettiamo alla relazione scritta. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 1

La Regione Sarda è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dagli Enti locali al fine di realizzare opere pubbliche di competenza degli Enti stessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 2

L'Amministrazione regionale può concorrere nel pagamento degli interessi fino al 50 per cento del totale di interessi e spese poste a carico degli Enti locali, ma, in ogni caso, non può superare il 7 per cento del tasso effettivamente pagato.

Comunque non può essere inferiore al 7 per cento l'onere lordo per interessi posto effettivamente a carico degli Enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 3

I mutui assistibili dal concorso sono esclusivamente quelli destinati ad investimenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 946 del 29 dicembre 1977, convertito

nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e quelli previsti da altre norme legislative statali e regionali che commisurino l'ammontare del mutuo alla quota degli interessi disponibile da parte degli Enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 4

Per essere ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i mutui devono essere finalizzati:

1) alla realizzazione di essenziali opere igieniche per i centri abitati che ne fossero sprovvisti;

2) alla dotazione di infrastrutture primarie e secondarie dei quartieri degradati, marginali e periferici;

3) alla realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie nelle aree oggetto di piani di recupero predisposti a norma della legge 5 agosto 1978, n. 457;

4) alla infrastrutturazione delle aree destinate all'edilizia popolare ed economica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 5

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie annuali della presente legge, e sempre che

vi siano domande di contributo superiori alle stesse disponibilità, devono essere mantenute le seguenti priorità:

- 1) Comuni inferiori a diecimila abitanti;
- 2) Comuni dotati di piani di zona per l'edilizia popolare ed economica;
- 3) Comuni dotati di piani di recupero a norma della legge n. 457 del 5 agosto 1978;
- 4) Comuni con particolari condizioni di depressione socio-economica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MEDDE, Segretario:

Art. 6

L'ammissibilità ai benefici della presente legge è deliberata con programmi approvati dalla Giunta regionale entro il 15 ottobre di ciascun anno, sulla base degli elenchi trasmessi dagli Istituti di credito abilitati al finanziamento delle opere pubbliche, su proposta dell'Assessorato dei lavori pubblici di concerto con l'Assessorato degli enti locali e urbanistica, sentiti gli Organismi comprensoriali competenti per territorio.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Enti o Istituti di credito abilitati al finanziamento di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MEDDE, Segretario:

Art. 7

L'articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è così integrato:

“Fatti salvi i limiti di importo previsti dal primo comma i progetti delle opere pubbliche di importo superiore dei Comuni, delle Province e dei relativi Consorzi, degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane sono approvati anche in linea tecnica dai rispettivi organi consiliari, purché conseguano il parere favorevole preventivo delle Sezioni provinciali del Comitato tecnico dei lavori pubblici che la Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire con le stesse modalità e procedure di cui alla legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.

Quattro dei componenti delle Sezioni sono nominati su designazione degli Organismi comprensoriali operanti nell'ambito provinciale.

Le Sezioni provinciali sono presiedute dal dirigente dell'ufficio periferico dell'Assessorato dei lavori pubblici competente per territorio o da altro funzionario delegato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici.

Sono fatte salve le attribuzioni degli organi statali relativamente alle opere assistite da finanziamenti totali o parziali dello Stato, nonché la competenza della Regione in ordine all'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi di opere di interesse locale finanziate con apposito provvedimento dell'Amministrazione regionale.

L'approvazione dei progetti ai sensi del primo comma del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MEDDE, Segretario:

Art. 8

Il Presidente della Regione può delegare ai Presidenti delle Province, delle Comunità montane, degli Organismi comprensoriali e ai funzionari responsabili degli Uffici provinciali o circoscrizionali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, l'esercizio delle competenze e delle attribuzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

Sono fatte salve tutte le altre deleghe agli Enti locali, in materia di espropriazione per pubblica utilità e in particolare quelle di cui all'articolo 21 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nonché quelle affidabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e successive modificazioni e integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MEDDE, *Segretario:*

Art. 9

All'appalto dei lavori può procedersi mediante licitazione privata o, qualora la natura dell'opera lo richieda, mediante appalto concorso.

Alla realizzazione dei lavori può altresì provvedersi in amministrazione diretta quando non superino il doppio dei limiti di importo indicati all'articolo 22 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

L'affidamento dei lavori può avvenire anche a trattativa privata qualora la stessa segua un esperimento di gara pubblica andato deserto o quando l'importo dei lavori da appaltare sia contenuto nei limiti indicati nel decre-

to del Presidente della Giunta regionale di cui al penultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9 bis.

MEDDE, *Segretario:*

Art. 9 bis

Sono ammissibili ai benefici della presente legge i mutui contratti dai Comuni sulla base di domande presentate agli Istituti di credito competenti dal 1° gennaio 1979.

I programmi approvati ai sensi del precedente articolo 6 sono trasmessi dal Presidente della Regione alla competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MEDDE, *Segretario:*

Art. 10

Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli sono stabiliti i seguenti stanziamenti:

— lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1979;

— lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 fino al 1998.

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'anno 1979 è istituito il capitolo 08056 con lo stanziamento di L. 1.000.000.000:

Cap. 08056 — (Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12) —
 “Contributi in conto interesse per mutui di investimento agli Enti locali”.

Alle spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 1.000.000.000 per il 1979 ed in lire 3.000.000.000 per ognuno degli esercizi dal 1980 al 1998 si farà fronte: per il 1979 mediante la corrispondente diminuzione di lire 1.000.000.000 dal capitolo 03017 (lettera D della tabella B allegata alla legge finanziaria per il 1979) dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1979; alla maggiore spesa prevista per gli anni successivi al 1979 si provvederà mediante l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

Le spese per l'attuazione della presente legge graveranno sul Capitolo 08056 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per il 1979 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MEDDE, Segretario:

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, per dichiarare che il Gruppo socialista vota a

favore di questo disegno di legge e per confermare, però, le perplessità in ordine alla parte finanziaria e le preoccupazioni sui meccanismi che questa legge mette in moto, per quanto riguarda le aspettative degli Enti locali, che non riuscirebbero a vedere soddisfatte le loro esigenze sulla base della quantificazione finanziaria in legge.

Noi andiamo a confermare il nostro assenso alla legge, ma vorremmo che risultasse agli atti che va rivista e perfezionata nella prossima legislatura, soprattutto per quanto concerne la parte finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo alla fine della seduta.

Discussione e approvazione di ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno a firma Floris Severino, Corrias, Puddu Piero, sull'ammontare del contributo di cui all'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1979-1980.

Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

“IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32;

VISTA la proposta formulata dal Comitato regionale della caccia nella seduta del 4 aprile 1979, per fissare il contributo per l'anno '79-'80 in lire 18.000, lire 15.000 e lire 10.000 rispettivamente per i proprietari di fucili a 3 colpi, 2 colpi e un colpo;

VISTO il parere favorevole della Commissione consiliare “Urbanistica - ecologia e difesa del-

VII LEGISLATURA

CCCXXXIV SEDUTA

4 MAGGIO 1979

l'ambiente - caccia e pesca”;

a p p r o v a

la proposta del Comitato regionale della caccia e

d e l i b e r a

di determinare l'ammontare del contributo di cui all'articolo 22 lettera d), della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, per l'annata venatoria 1979-1980 in lire 18.000, lire 15.000 e lire 10.000 rispettivamente per i proprietari di fucili a tre colpi, due colpi e un colpo”.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piero Puddu, per illustrare il suo ordine del giorno.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, l'ordine del giorno determina l'ammontare del contributo di cui all'articolo 22 della legge 32 per l'annata venatoria 1979-'80, per la concessione regionale ai portatori di fucili, secondo le diverse distinzioni. E' un adempimento voluto dalla legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Signor Presidente, mi vorrò scusare se mi sono permesso di far perdere qualche minuto leggendo questo documento che non conoscevo. Vista l'urgenza, non ho granché da dire su quest'argomento, però è certo che una decisione di questo genere mi sarebbe piaciuta di più se assunta d'intesa con la Commissione competente, perché si tratta di un atto che noi riteniamo - noi cacciatori - abbastanza importante, che nessuno può improvvisare in 5 minuti. Pertanto, si gradirebbe che d'ora in avanti questo genere di adempimenti, tutti gli altri adempimenti destinati a disciplinare questa materia, abbiano ad aver luogo d'intesa con la Commissione competente.

PRESIDENTE. Onorevole Isoni, la Com-

missione ha esaminato questa proposta! Non solo l'ha esaminata, ma ha già espresso il suo parere, che è favorevole, naturalmente.

ISONI (D.C.). Agli atti non c'è niente, quindi io mi sono permesso ...

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione congiunta e approvazione del testo unificato delle proposte di legge numeri 442 e 444 e del disegno di legge numero 465, concernente: "Scioglimento dell'Associazione CISAPI (Centro interaziendale sardo addestramento professionale industria) ed inquadramento, ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, del personale in servizio nel ruolo speciale regionale della formazione professionale" e del testo unificato della proposta di legge numero 142 e del disegno di legge numero 326, concernente: "Ordinamento della formazione professionale in Sardegna".

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del testo unificato dei progetti di legge numeri 442, 444 e 465, concernente "Scioglimento dell'Associazione CISAPI (Centro interaziendale sardo addestramento professionale industria)" ed inquadramento, ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, del personale nel ruolo speciale regionale della formazione professionale"; relatore l'onorevole Fadda.

Alla discussione generale su questo provvedimento può essere abbinata la discussione generale sul testo unificato dei progetti di legge numeri 326 e 142, concernente: "Ordinamento della formazione professionale in Sardegna"; relatore l'onorevole Cardia.

Solo la discussione generale può essere abbinata, è evidente, per cui si potrà discutere dell'uno e dell'altro provvedimento contemporaneamente. E' evidente che poi, in sede di esame degli articoli, la discussione sarà differenziata.

Dichiaro aperta la discussione generale,

relativa dunque ai due argomenti: CISAPI e ordinamento professionale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiara chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda, relatore.

FADDA (P.R.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Sull'ordinamento professionale, ha facoltà di parlare l'onorevole Cardia, relatore.

CARDIA (P.C.I.), *relatore*. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io credo sia necessario innanzitutto, per valutare questa legge, partire da un cenno — sia pure sintetico — sulla situazione che fino ad oggi ha caratterizzato questo settore in Sardegna perché credo che proprio da questo raffronto (che è opportuno fare e che i commissari della 10^a Commissione hanno fatto) tra quelli che sono oggi i caratteri peculiari del sistema formativo regionale e le finalità che invece vogliamo perseguire, può essere colto appieno il senso rinnovatore di questa legge.

Per circa tren'tanni, la formazione professionale (e non solo nella nostra Isola) non è stata considerata uno strumento di regolazione o di correzione del modello di sviluppo, ma è stata considerata, direi, un'appendice marginale di esso e si è limitata a quote minime di soggetti, per lo più giovani, in cerca di prima occupazione. E' nato, cioè, il sistema formativo con i caratteri di supporto marginale e passivo del meccanismo di sviluppo in atto, recandone — direi — su di sé, amplificate ed anche ulteriormente distorte, tutte le contraddizioni. Nè credo, d'altronde, che, l'esiguità del sistema formativo possa essere considerata un'anomalia nel sistema educativo nazionale; ritengo anzi che si ponga come una conseguenza logica di una scolarizzazione che negli anni è andata avanti incerta e compressa e rispetto alla quale la formazione professionale ha spesso giocato un ruolo di supplenza e di recupero insufficiente.

Ecco quindi che la formazione professiona-

le è stata per lungo tempo sostanzialmente estranea ai settori più vivaci ed anche a più alto contenuto tecnologico dello sviluppo del Paese; si è dunque trattato di un sistema formativo modesto per ambizioni, per dimensioni, per fasce di qualificazioni impartite, per l'efficienza e la produttività dei risultati, avente finalità — direi — principalmente assistenziali e di controllo sociale. Io credo che non vada dimenticato che anche il quadro legislativo nazionale è stato, fino a poco tempo fa, estremamente carente, dominato da una legge del 1949 (la legge 264), che — sino al trasferimento dei poteri alle Regioni — è rimasta la legge fondamentale in materia. Una legge che, sostanzialmente, ha consentito di riadattare il meccanismo corporativo che era stato messo in piedi dal fascismo col fine di arginare fondamentalmente la disoccupazione e, direi anche, di isolare — con la demagogia dei cantieri - scuola — le rivendicazioni (che, soprattutto negli anni del dopo-guerra, erano vive) del movimento operaio dei contadini, con il fine quindi di controllare socialmente una situazione che era a cavallo fra gli effetti disastrosi della guerra e l'inizio di una ricostruzione economica e sociale del Paese. Ecco quindi come, più che fornire una qualificazione vera e propria, la formazione professionale messa in piedi con la legge 264 dello Stato abbia sostanzialmente mirato a difendere gli effetti della mancanza di lavoro.

D'altra parte, i caratteri del sistema formativo che noi abbiamo ereditato (cioè i caratteri di subalternità, di assistenzialismo ed anche di particolarismo) non costituiscono elementi contingenti, ma fattori distintivi strettamente legati a un preciso sistema ideologico. Cioè l'idea di uno Stato sostanzialmente alieno dall'intervento nell'economia, dedito ad operazioni solidaristiche-assistenziali, animato da una visione povera di elementi unitari, di elementi nazionali, spesso subordinata quindi a scelte settoriali particolari, risultante da una giusta posizione di singole priorità di scelte e di indirizzi. D'altra parte, poi, due anni dopo, nel '51, con la legge 456, praticamente lo Stato ha appaltato a privati la formazione professionale, attraverso la formula del sovvenzionamento di enti

terzi dediti a tale attività.

Ecco che quindi, con una verniciatura affrettata di liberalismo economico e di pluralismo ideologico, lo Stato ha negli anni, già da allora, lottizzato se stesso, in una misura e con conseguenze tali da risentirne gli effetti ancora ai nostri giorni.

Credo che qui, ovviamente, non si tratti di porre (non l'abbiamo fatto neanche nei lavori in Commissione) tutte le organizzazioni non pubbliche sullo stesso piano; non si tratta di fare un discorso generico, ma si tratta, invece, di cogliere l'insufficiente rappresentatività di interessi generali, che ha comportato l'abdicazione dello Stato e che si è espressa nelle mete formative dei corsi, nei programmi, nel reclutamento degli allievi, nell'erogazione dei servizi, nella formazione e nel trattamento degli insegnanti. Questi sono i caratteri che hanno permeato di sé la maggior parte del sistema formativo regionale, con i quali noi dobbiamo oggi fare i conti, che dobbiamo modificare profondamente, se vogliamo affidare un ruolo nuovo alla formazione professionale.

Credo che, d'altronde, non possiamo dimenticare che l'intervento formativo si cala (e sinora, direi, a dire il vero, con pretese razionalizzanti puramente nominalistiche), si cala — dicevo — in una realtà occupativa, quale quella regionale, estremamente preoccupante. Noi abbiamo il 13 per cento dei disoccupati sul totale della forza-lavoro, cioè abbiamo la più alta percentuale nazionale, nell'ambito della quale poi aumenta la presenza giovanile; abbiamo 12 mila lavoratori in cassa integrazione, tra appalti Euteco, la zona tessile di Villacidro, il Sulcis Iglesiente. La Sardegna, dunque, è la Regione che registra (insieme alla Calabria) il più alto aumento di ore di cassa integrazione nell'ultimo semestre.

Ora, di fronte a questi dati, emerge indubbiamente il rilievo che acquista un impegno formativo volto a ricollegare la formazione professionale al lavoro, attraverso lo strumento della programmazione. Perciò lo sforzo che è stato compiuto dai componenti della 10^a Commissione si è rivolto innanzitutto, (è debbo dire, agevolato in questo dalla maturazione del dibattito

nazionale, sulla nuova legge quadro), si è rivolto, dicevo, alla definizione di una funzione diversa della formazione professionale, nell'ambito della programmazione democratica, delle risorse economiche sociali e culturali della nostra Regione. Il primo obiettivo che ci siamo proposti è stato quello di dare certezza di diritto alla definizione, alla funzione, alla finalità della formazione professionale, superando quindi tutte quelle leggi e altri provvedimenti a carattere congiunturale o frammentario, sui quali questa materia è cresciuta. Abbiamo cioè inteso recuperare alla formazione professionale una dignità, una legittimità ed un'utilità di funzione, che non le sono state mai pienamente ed esplicitamente riconosciute.

Abbiamo inteso collegare il sistema formativo con il mondo della cultura e dargli un'impostazione di principio, un respiro ideale e scientifico, un ruolo nello sviluppo regionale.

Solo se si individua per la formazione professionale un ruolo economico e professionale credibile, è possibile infatti affermarne il necessario carattere di funzione pubblica. Ora, in tal senso, la formazione professionale in questa legge si qualifica essenzialmente come strumento di politica economica, teso a perseguire interventi attivi sul mercato del lavoro. Le iniziative formative si esplicano mediante programmi annuali e pluriennali di intervento, finalizzati alle necessità e agli obiettivi della programmazione regionale. La scelta di rendere i piani formativi regionali pluriennali, parte integrante dei piani regionali di sviluppo, ha richiesto inoltre che si sottolineasse l'esigenza, (vedi l'articolo 8, in particolare) di effettuare sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative; quindi l'esigenza di un'analisi seria e periodica del mercato di lavoro, che sino ad oggi è carente nella nostra Regione.

Certo, noi non ci nascondiamo che, anche se un passo fondamentale in avanti è stato compiuto, definendo in legge la formazione professionale quale strumento della politica attiva del lavoro, l'impegno più arduo verrà in realtà dopo l'approvazione di questa legge, verrà dopo quest'affermazione di principio, verrà cioè

nella fase di applicazione, di concreta realizzazione e di gestione della legge.

La formazione professionale sarà dunque uno strumento di politica economica, ma, colleghi, non sarà uno strumento neutro, valido cioè per tutte le politiche economiche. Io credo che la sua utilizzazione dovrà intrecciarsi strettamente con la tematica di un nuovo modello di sviluppo, con la necessità di ampliare la base produttiva, di riconvertire l'apparato industriale, di passare da un sistema di prevalenti consumi privati ad un sistema di consumi sociali, di rinforzare tutto l'apparato produttivo. Ecco: soprattutto nelle piccole e medie imprese tradizionali, nell'agricoltura e nell'artigianato, è impensabile un ruolo della formazione professionale senza un quadro di riordinamento e di modificazione strutturale. Semplici adeguamenti, cioè semplici miglioramenti, della forza lavoro dal punto di vista qualitativo, hanno scarsa importanza senza un innalzamento dei livelli tecnologici del reddito e, conseguentemente, senza un profondo rinnovamento della forza lavoro. Ma questo discorso, che pure io credo sarà il nodo centrale su cui si misurerà in futuro la vitalità o meno di questa legge, ci porterebbe probabilmente troppo lontano.

Quindi, per tornare all'illustrazione della legge, io vorrei aggiungere che in essa si prevede che, per la programmazione e l'attuazione delle iniziative formative, gli interventi regionali siano improntati a criteri di partecipazione e di gestione democratica: con la partecipazione quindi delle Comunità montane, degli organismi comprensoriali, degli Enti locali, delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle parti sociali interessate e dei competenti uffici statali. Fondamentale in tal senso è quindi l'articolo 14, relativo alle attribuzioni dei Comprensori e delle Comunità montane.

La nuova legge affronta poi, e in particolare all'articolo 10, un problema che è rimasto per lungo tempo irrisolto, e certamente assai spinoso: quello dei raccordi tra il sistema formativo e il sistema scolastico. Ora, la grossa questione in gioco era quella del superamento di un ruolo di parallelismo della formazione professionale rispetto alla scuola, e dell'indivi-

duazione, invece, di un ruolo proprio della formazione professionale, inteso cioè come tramite fra la scuola e il lavoro, come strumento di riqualificazione, di formazione professionale, di aggiornamento, di specializzazione, rivolto a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti. La realtà è che, con il passare degli anni, l'obsolescenza dei profili formativi ministeriali ed anche, direi, la mancata riforma della scuola secondaria superiore, hanno lasciato spazio ad una tendenza pericolosa, cioè all'allungamento continuo dei corsi, al lungo ciclo formativo, e probabilmente in questa trasformazione della formazione professionale in scuola parallela, per così dire, in scuola "differenziale", ha giocato anche la volontà di superare in qualche modo quel carattere dequalificato che aveva assunto la formazione professionale.

Credo però che sia opportuno sottolineare che la discriminante tra la scelta di andare o meno in direzione di una scuola parallela, consista nel valore che noi intendiamo attribuire al lavoro. Se infatti intendiamo proseguire in una separazione — ormai storica del nostro Paese — tra cultura e attività pratica, negando quindi al lavoro un ruolo positivo, formativo, subendolo quasi come un male necessario, come una punizione nei confronti degli studenti meno capaci o meno volenterosi, o socialmente sfavoriti, bene, allora la formazione professionale, indubbiamente, continuerà ad avere un carattere subalterno, ad essere, cioè, in termini molto sintetici, la brutta copia della scuola italiana. Se invece noi intendiamo imprimere alla formazione professionale un carattere di breve ma efficace fattore generatore di lavoro e di riscatto sociale, e se intendiamo inserire la formazione professionale in un più generale progetto di valorizzazione del lavoro anche manuale, (richiamando quindi la funzione pedagogica del lavoro manuale), che dovrà improntare anche la nuova scuola secondaria, bene, allora la formazione professionale cesserà — credo — di essere quello che oggi è spesso, cioè l'ultima spiaggia per la trasmissione della cultura, e diventerà invece un'occasione specifica di formazione, che potrà essere ripetuta in futuro dal cittadino, po-

trà essere accompagnata da forme di recupero scolastico e da approfondimenti culturali per tutto l'arco della vita attiva.

Quindi, in questa legge, si affida alla formazione professionale il compito di fornire una formazione specifica, breve e tendenzialmente ricorrente, che dovrebbe interessare quote sempre crescenti di lavoratori adulti, e non solo di giovani in cerca di prima occupazione. Questa formazione, pur avendo carattere polivalente, deve rinunciare, una volta per tutte, agli equivoci passati; non deve avere cioè il compito di fornire la preparazione di base — che è un compito dell'istituzione scolastica — e deve anche rinunciare a fornire il recupero della formazione di base, che è compito invece della formazione, dell'educazione permanente. Io credo, per finire su questo punto, che non vada taciuto che l'insufficiente quadro legislativo nazionale e, sostanzialmente, la mancata approvazione della legge di riforma della scuola secondaria superiore, determinino non poche ombre e non poche difficoltà per un'applicazione corretta di questi principi.

Vorrei inoltre sottolineare una questione assai importante che la legge ha inteso affrontare e definire, quella cioè dell'organizzazione delle attività formative e della definizione dei rapporti tra momento pubblico e momento privato, cui sono in particolare riferiti gli articoli 16 - 17 - 18 e 19 del nuovo testo. La Commissione è stata assai agevolata nei suoi lavori dalla definizione di questo problema in sede di legge quadro nazionale, a quindi la polemica annosa tra gestione diretta e pluralismo può essere oggi superata senza traumi, assegnando al momento pubblico un primato politico, culturale e di controllo in termini di definizione delle scelte formative, più che di totale gestione diretta, cioè più che di monopolio regionale sull'intero sistema formativo.

Io credo che tutto questo, naturalmente, richieda la creazione di un sistema articolato di partecipazione ai vari livelli, con un aumento di programmazione e di coordinamento che va affidato ovviamente alla Regione. Quello che certamente va messo in chiaro (e che è stato discusso in Commissione), è che articolazione — quale viene presentata nel nuovo disegno

di legge — non deve però significare frantumazione, non deve significare polverizzazione dell'intervento formativo, come è avvenuto finora tra il settore pubblico e il settore a gestione privata degli enti di emanazione sindacale, nonché il settore a gestione privata di altri enti privati. Quindi si tratta di specificare meglio questo obiettivo della pubblicizzazione che la legge si pone, cioè di muoversi con gradualità nel futuro, ma anche con intendimenti chiari in questa materia. In primo luogo, quindi, occorre consolidare, estendere il rinnovamento dei contenuti e la gestione democratica delle attività formative che sono gestite direttamente dalla Regione.

Questo comporta la necessità di essere consapevoli, di andare ad invertire una tendenza che fino ad oggi ha prevalso, ed è assai preoccupante; il fatto cioè che il settore pubblico deve assumere un ruolo promozionale, deve assumere un ruolo trainante dell'intero sistema formativo. Per fare questo, deve uscire da quello stato di abbandono ed anche di riduzione dell'attività in cui è stato tenuto.

Gli esempi che si sono fatti in Commissione sono quelli del settore alberghiero in Sardegna, un settore estremamente, veramente triste, in cui cioè si è in parte smobilitato il patrimonio pubblico. Ecco, queste vicende sono emblematiche dell'incapacità di ristrutturare nei fatti, e non a parole, il sistema formativo. Io credo che di questa esperienza negativa vada fatto tesoro, per non consentire più oltre che pubblicizzazione finisca col coincidere con dequalificazione e con smobilitazione dell'intervento pubblico. D'altra parte, l'assunzione diretta della gestione del CISAPI (che l'altra legge prevede) credo che sarà in questo senso un banco di prova importante, che tra pochi mesi impiegherà nei fatti, nelle cose — concretamente, insomma — l'esecutivo regionale.

In secondo luogo, io credo che questa linea di graduale pubblicizzazione richiederà che si aboliscano tutti quei corsi in cui si formano figure professionali ormai inutili, superate, così come andrà definito in maniera più precisa il concorso dell'iniziativa privata, sulla base di quei requisiti che sono previsti all'articolo 16 della legge, esaltando quindi indub-

biamente quanto di valido e di produttivo. L'iniziativa privata è capace di offrire al sistema formativo regionale.

Grande attenzione andrà dedicata al regolamento di attuazione di questa legge, al quale tra l'altro affidiamo la definizione degli *standards* minimi per l'abilitazione dei corsi di formazione professionale e le modalità dell'organizzazione dei centri di formazione professionale. Affidiamo cioè nell'immediato futuro al regolamento di attuazione, un riordino complessivo, organico di tutta la materia, che valga finalmente a fornire un quadro attendibile, attuale, aggiornato ed organico delle strutture formative regionali. A ciò si aggiunga, inoltre, una trasformazione dell'organizzazione dei centri, anche attraverso la figura del coordinatore, e l'istituzione di nuovi organismi (il consiglio di gestione sociale e il consiglio dei docenti). Inoltre, questa legge prevede novità importanti per il finanziamento dell'attività formativa, perché si prevede un piano finanziario annuale, quale parte integrante del piano annuale di formazione professionale; si prevede inoltre il nuovo fondo della formazione professionale dei lavoratori in Sardegna, che intende accorpate tutti i finanziamenti regionali, statali e comunitari per gli interventi formativi.

Infine vorrei fare presente al Consiglio un ultimo problema: è stata prevista una norma transitoria relativa al definitivo inquadramento del personale dei centri formativi pubblici.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ASARA

(Segue CARDIA). L'impegno espresso da tutti i Gruppi politici presenti nella 10^a Commissione è stato quello di definire quest'ulteriore problema entro la fine dell'anno, anno in cui d'altronde non sarebbe stato possibile rendere operante alcun inquadramento definitivo del personale, in considerazione degli oneri non indifferenti che esso comporta per il bilancio regionale. Ma a parte, vorrei dire, il problema finanziario, la norma transitoria è stata quasi una scelta obbligata, perché proprio la Commissione che ha sollecitato alla Giunta

la presentazione di emendamenti al testo originario, che affrontassero il problema del personale, ha poi dovuto constatare che, nonostante ogni sforzo compiuto, l'esame di questo problema avrebbe comportato dei tempi tali da vanificare tutto il lavoro svolto finora. Quindi, si è ritenuto essenziale dare alla nostra Isola una legge di riforma di questo importante settore, demandando — come altre regioni hanno d'altronde fatto — a un'altra legge le norme per il personale. Io debbo aggiungere che in questa scelta la Commissione è stata confortata, direi, dal senso veramente di responsabilità che ha guidato l'azione dei sindacati, così come ritengo infine doveroso rivolgere un ringraziamento a quanti (funzionari dell'Assessorato, rappresentanti sindacali della C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e della Federazione Unitaria, rappresentanti degli enti a gestione privata) hanno risposto con tempestività e con spirito di collaborazione alla richiesta di confronto e di dibattito che abbiamo loro rivolta.

Da altri organismi, quali Comprensori, Comunità montane, Consigli scolastici distrettuali e provinciali, Consulta regionale femminile, non ci è giunto quel contributo da noi voluto. Certamente si è trattato però di una questione di tempi assai ristretti, che quindi non preclude assolutamente, credo, la possibilità in futuro di ampliare e di arricchire il dibattito che abbiamo sin qui svolto. Io credo anzi che questa legge rappresenti in realtà solo un punto di partenza. Per la riforma dei processi formativi e per un recupero di credibilità del sistema formativo regionale, è indispensabile un concorso di forze, perché si affermi — a livello di massa — una sensibilità nuova nei confronti della riforma del settore, tale da renderla veramente uno strumento di lotta per il superamento della crisi occupazionale, per la creazione di nuove condizioni di lavoro nella nostra Isola e per un generale rinnovamento della Sardegna.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SERRA (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta, signor Presidente, tenuto conto della completa, intelligente relazione svolta in aula dalla collega Cardia, relazione che condivide in pieno, al fine di consentire che questi due provvedimenti di legge (uno dei quali presentato dallo stesso Assessorato al lavoro) possano essere esaminati e votati questa mattina, ritiene opportuno ridurre i tempi del proprio intervento. Quanto ha detto la Presidentessa della Commissione mi esonera dal fare alcune considerazioni ed affermazioni, che pure sarebbero state indispensabili; mi limiterò ad alcune affermazioni che, in questo momento, restano essenziali.

Il disegno di legge che è in discussione (unitamente, sia pure di fatto, a quello che riguarda la ristrutturazione del CISAPI) risponde una volta tanto alla logica della programmazione regionale. E' un disegno di legge, cioè, che tende ad inserire la formazione professionale in un disegno organico di programmazione regionale, che guardi a tutti i fattori socio-economici che interessano la vita pubblica della Regione sarda. Ecco perché, con questo disegno di legge, la Giunta regionale che ha preceduto l'attuale Giunta in carica (il disegno di legge è stato presentato infatti dall'altra Giunta regionale, su proposta del mio predecessore, onorevole Franco Rais) intendeva in qualche modo raccordare gli obiettivi fissati dalla stessa programmazione alla predisposizione di qualificate ed adeguate offerte di lavoro. Ciò attraverso, ovviamente, uno studio attento, un'indagine, una ricerca attenta del movimento dello stesso mercato del lavoro, concorrendo non passivamente (come è stato giustamente detto), ma dando un proprio contributo alla stessa logica della programmazione.

E' chiaro che si tratta, con questo disegno di legge, di preparare, predisporre un momento nuovo della formazione professionale in Sardegna. Se si considera che dal 1949 sino a poco tempo fa è mancata una legge nazionale vera e propria, ché dopo la legge del 1949 abbiamo avuto o legghine insignificanti o di poca importanza, o addirittura il settore è stato governato,

in tutto il Paese, attraverso circolari, ci si rende conto dell'impossibilità — anche per una Regione con un istituto speciale autonomistico come la nostra — di organizzare, sia pure autonomamente, nel momento stesso in cui organizziamo un processo autonomo di sviluppo della nostra Regione, di organizzare — dicevo — un sistema adeguato di formazione professionale. E' mancata una legge organica in sede nazionale, il che ha impedito di avere anche in Sardegna una legge che disciplinasse, razionalizzasse compiutamente la materia.

Solo di recente, con la formazione della legge-quadro in sede nazionale, si è consentito anche alla Regione sarda di adeguare la propria strumentazione legislativa. Nonostante il disegno di legge, infatti, fosse stato presentato dalla Giunta precedente già da tempo, si è ritenuto giustamente opportuno attendere l'emanazione della legge-quadro, per poter discutere, approfondire, esaminare attentamente ed adeguare alla legge-quadro sulla formazione professionale anche il disegno di legge che deve disciplinare la formazione professionale in Sardegna. E' evidente che, in questo momento, dopo l'approvazione della legge quadro, con l'entrata in vigore del contratto collettivo, attraverso il lavoro costante della Commissione paritetica che ne verificherà l'applicazione corretta, la formazione professionale deve rispondere anche ad una logica di disciplina, di correttezza adeguata a tutto il potere pubblico, che non guardi più a sistemi di allargamento in termini assistenziali, ma a sistemi che siano effettivamente produttivi ed inseriti nel settore della programmazione regionale. Ecco perché, con la direzione della formazione professionale, la guida (che deve essere chiaramente della mano pubblica, nonostante la compartecipazione della mano privata), la guida, dicevo, il controllo, l'orientamento, l'indirizzo, il coordinamento, non possono che essere della Regione sarda in ogni momento.

Ciò potrà realizzarsi colla collaborazione delle forze sindacali, del personale che opera nel settore della formazione professionale, di quanti collaborano al centro come in periferia, attraverso l'impegno costante che vedrà

impegnate le stesse forze politiche, le stesse forze sindacali, quando si tratterà di adeguare definitivamente, di completare il disegno di legge, cioè di trasformare in atti concreti la proposizione che oggi inseriamo come norma transitoria. Mi riferisco all'assetto del personale, per poter garantire — entro il 31 dicembre di quest'anno — una pari dignità a tutto il personale della Regione, compreso quello della formazione professionale. Voglio dire che le forze politiche, l'amministrazione regionale, il Consiglio regionale, le forze sindacali, dovranno portare avanti questa collaborazione che oggi esiste per la creazione di strumenti legislativi; domani, le stesse forze politiche, le stesse forze sindacali, lo stesso personale impegnato dovranno portare avanti un compito che è di inserimento della formazione professionale nel settore della produzione in Sardegna, orientando finché è possibile (al fine della determinazione di sbocchi occupativi certi) lo stesso settore produttivo in Sardegna, e non subendo pedissequamente settori produttivi apparentemente soddisfacenti nel momento breve ma che, a lungo andare, si rivelano, come si sono rivelati, errati.

Ecco perché, nel contesto di questa legge, a mano a mano che si tende a rafforzare il settore pubblico della formazione professionale in Sardegna, è stata inserita e si inserisce anche la regionalizzazione, cioè la pubblicizzazione del CISAPI, che va a raggiungere pertanto le strutture dell'ex INAPLI - ENALC ed INIASA precedentemente acquisite. Col presente disegno di legge, anche il personale del CISAPI viene inquadrato nel ruolo speciale della formazione professionale, in attesa di ottenere ugualmente giustizia e dignità paritaria rispetto al resto del personale entro il 31 dicembre, stante l'impegno programmatico che tutte le forze politiche, contestualmente e senza nessuna assenza, hanno assunto in sede di Commissione e riconfermano come impegno solenne in questo Consiglio regionale.

Detto questo, non mi resta, proprio per chiudere brevemente, come avevo detto, che ringraziare i componenti delle due Commissioni, che hanno operato in questo settore e che hanno dato vita ad un colloquio fattivo, aperto,

profondo, sia nel loro interno sia nei rapporti con le forze sindacali, con il personale stesso della Regione (che ha potuto collaborare) e con quanti hanno voluto — anche enti interessati — contribuire alla preparazione, alla predisposizione di questo disegno di legge, nell'osservanza dello spirito di fondo della legge quadro nazionale, che qui si propone col disegno di legge in discussione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre mi avvio a chiudere, sottolineo che il clima visto nella Commissione 10^a in modo particolare, i cui lavori ho potuto seguire più da vicino, e certamente nella 1^a Commissione, ha fatto rivivere le giornate più feconde di questa legislatura, che pure è stata, è e resta una legislatura di transizione. Un colloquio aperto, positivamente tra le forze politiche, un confronto che, senza la rinuncia di alcuno alle proprie originali intuizioni, ha reso però possibili momenti unitari e democratici, facendo rivivere il clima dell'intesa autonomistica; tutte le forze politiche democratiche hanno dato liberamente il loro apporto ad un disegno di rinnovamento della nuova Regione autonomistica, che guardi al fatto dell'autonomia come compiuto e realizzato, un fatto che però non è di oggi, e certamente appartiene al domani.

Ecco perché questi provvedimenti di legge, che in qualche modo chiudono l'attività di questa legislatura, potrebbero rappresentare l'indizio, l'auspicio che nella prossima legislatura un colloquio politico, che è certamente utile alla Sardegna così come è dannosa la sua assenza, potrà essere ripreso quanto prima, subito dopo la competizione elettorale.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, Segretario:

Art. 1

La Regione sarda, in attesa delle norme di ristrutturazione organica della formazione professionale in Sardegna di cui alla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 3, e al fine di potenziare l'intervento diretto nel settore, attua la gestione diretta del CISAPI, centro interaziendale sardo addestramento professionale industria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 2

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, in virtù dei poteri che derivano alla Regione Sarda dallo Statuto del CISAPI, lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 3

Salvo quanto sarà disposto dalle norme di ristrutturazione organica della formazione professionale, di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, approva, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, un piano di ristrutturazione del disciolto CISAPI, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

La ristrutturazione dovrà consentire il miglior utilizzo dei locali e delle attrezzature e valorizzare appieno le capacità professionali del personale dipendente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 4

La gestione diretta del disciolto CISAPI inizia contestualmente allo scioglimento dell'Associazione.

Da tale data si applicano le norme regionali relative ai Centri pubblici di formazione professionale e in particolare quelle previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Al suddetto Centro possono essere affidati anche compiti inerenti al perfezionamento, alla riqualificazione e riconversione dei lavoratori occupati nell'industria o disoccupati, alla sperimentazione, l'aggiornamento e il perfezionamento del personale docente pubblico e privato, nonché alle iniziative formative di particolare interesse regionale e ai corsi che richiedono speciale coordinamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 5

Il personale dipendente dal disciolto CISAPI con rapporto a tempo indeterminato, in ser-

vizio alla data del 1° gennaio 1979, passa alle dipendenze dell'Amministrazione regionale con effetto dalla data di scioglimento dell'Associazione.

Il passaggio ha luogo su domanda degli interessati, da prodursi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Con effetto dalla data del passaggio, al predetto personale si applicano le disposizioni dell'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto di opzione di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, richiamato dalla predetta norma regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MEDDE, Segretario:

Art. 6

Il personale passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5, è inquadrato, con effetto dalla data del passaggio, nelle fasce funzionali del ruolo speciale della formazione professionale previsto dall'articolo 105 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, secondo i termini di corrispondenza indicati nell'allegata tabella A in riferimento alla carriera ovvero alla qualifica professionale risultanti dal titolo formale all'atto del passaggio, e salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Ai fini degli inquadramenti previsti dal presente articolo, la dotazione organica del ruolo speciale del personale della formazione professionale di cui alla tabella "O" allegata alla legge 17 agosto 1978, n. 51, è sostituita dalla corrispondente tabella che viene allegata alla

presente legge sotto la lettera "B". Parimenti, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche funzionali, nella tabella "N", allegata alla predetta legge, sono inserite le qualifiche di "assistente sociale" ed "infermiere", da collocare rispettivamente nella quarta e nella terza fascia funzionale, nonché quelle di "bidello", "custode", "fattorino autista" e di "distributore di magazzino" da collocare nella seconda fascia funzionale.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 119 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. All'articolo 6 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Corona-Zurru - Puddu Mario:

"Art. 6 - Il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: Il personale passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5 è inquadrato, con effetto dalla data del passaggio, nelle fasce funzionali del ruolo speciale della formazione professionale previsto dall'articolo 105 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, previo superamento di un colloquio da effettuarsi conformemente alle modalità previste dall'articolo 92 della predetta legge regionale, secondo i termini di corrispondenza indicati nell'allegata tabella A in riferimento alla carriera ovvero alla qualifica professionale risultanti dal titolo formale all'atto del passaggio, e salvo quanto disposto dagli articoli seguenti". (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per illustrare il suo emendamento.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, questo emendamento è stato presentato a nome dell'intera Giunta - anche se

è firmato da solo tre Assessori —, perché la Giunta intende che anche la presente legge tenga conto della 51.

Nella 51, all'articolo 89, viene stabilito che l'inquadramento del personale trasferito alla Regione dagli altri enti debba avvenire previo superamento di un colloquio, da effettuarsi secondo le modalità previste nell'articolo 92, tendente ad accertare la conoscenza teorico-pratica acquisita dagli aspiranti. Noi vogliamo evitare, sia per la presente legge, sia per il futuro, che venga trascurato uno strumento che ci consenta di accertare come il personale debba essere inquadrato. Chiediamo quindi che, anche per il personale del CISAPI, venga mantenuto il colloquio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare Antonio Melis. Ne ha facoltà.

MELIS ANTONIO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per dire che io non sono d'accordo sull'emendamento presentato dalla Giunta e sulle argomentazioni testè portate dall'Assessore Corona. Qui noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che scioglie un ente (anche se chiamato Associazione), che era composto dalla Cassa per il Mezzogiorno, dall'Amministrazione comunale, dal Credito Industriale Sardo e dall'Ente Minerario Sardo, col concorso, per quanto riguarda la parte puramente di bilancio, della Fiat, della Montedison, dell'Eridania e dell'Insarda. E' un ente che ha un suo statuto, un suo regolamento, ha svolto una funzione pubblica, il personale dipendente è stato assunto comunque per concorso. Non vogliamo fermarci su questo aspetto dei concorsi, perché mi pare che sia a conoscenza perfetta dell'Assessore al personale che nelle pubbliche amministrazioni si fanno concorsi per esami, per titoli, per categorie private, eccetera. A noi risulta che il personale del CISAPI è stato assunto tutto quanto per concorso.

Questo personale presta la sua opera da diversi anni, lodevolmente, e per effetto di un passaggio da parte di organi (perché lo scioglimento è avvenuto proprio perché la Cassa per

il Mezzogiorno non ha più inteso operare nel settore della formazione professionale, passando i fondi alla Regione attraverso il meccanismo della 981), questo personale, dicevo, per essere inquadrato, non nei ruoli dell'Amministrazione regionale, ma per rimanere nei ruoli della formazione professionale, per i quali già un concorso ha sostenuto (quindi possiede un titolo specifico ed una sua professionalità), dovrebbe ora affrontare un ulteriore colloquio. Non so poi se l'Amministrazione regionale, con le strutture che si ritrova, possa farlo fare con la serietà dovuta a questo personale.

Ci si richiama alla legge 51. Ma anche per la legge 51, secondo me, è stato un errore l'aver voluto introdurre quel sistema del colloquio, perché abbiamo dei precedenti notevoli, importanti nella legislazione italiana, nella legislazione sarda. Quando lo Stato ha assunto personale avventizio, ha sanato la situazione di questi avventizi con legge dello Stato, creando i ruoli transitori e non chiedendo esami a nessuno. Laddove lo Stato ha sciolto enti nazionali, tipo quelli fatti in periodo di guerra (alimentazione e roba del genere), gli assunti senza concorso li ha passati nei ruoli dello Stato con legge nazionale. Quando ero all'Intendenza di Finanza ho avuto esperienza diretta di funzionari assunti senza concorso e passati nei ruoli dell'amministrazione finanziaria senza concorso. La stessa Regione (io ho fatto parte della Commissione personale nell'altra legislatura) ha sanato con legge propria la situazione di impiegati assunti senza concorso. Non si capisce perché nella 51, e qui oggi, per un settore specifico che non è di amministrazione regionale, a del personale che comunque ha fatto già un suo concorso, nell'ente in cui è stato già assunto, si chieda — per il passaggio nei ruoli dell'amministrazione professionale, si badi, non nei ruoli dell'amministrazione regionale — un colloquio, non si sa neanche su che materie. Forse per chiedergli qual è la capitale d'Italia.

Sarà questo, però non si capisce.

Per questo motivo, la Commissione all'unanimità ha eliminato il colloquio (se ricordo male, il Presidente mi corregga), perché non lo riteneva una cosa giusta nei confronti di coloro

VII LEGISLATURA

CCCXXXIV SEDUTA

4 MAGGIO 1979

che un concorso avevano già fatto. In quella sede abbiamo detto che, se errore era stato commesso con la 51, si poteva rimediare a quell'errore, tant'è che eravamo lì per discutere se presentare o no un emendamento. Quindi io annuncio che non sono d'accordo su questo emendamento presentato dalla Giunta, perchè lo ritengo lesivo dei diritti acquisiti dal personale del CISAPI.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marini. Ne ha facoltà.

MARINI (P.C.I.). Voglio subito precisare che l'unico rilievo sostanziale, l'unica riserva che il Gruppo comunista ha manifestato sul disegno di legge (o sui disegni di legge) di scioglimento del CISAPI, è proprio quella relativa all'istituzione del colloquio, da effettuarsi conformemente a quanto stabilito nell'articolo 92 della legge regionale numero 51. Infatti, il Gruppo comunista, pur avendo votato a favore della legge in tutte le sue parti, ha votato contro l'esclusione del colloquio. Anzi, ha chiesto formalmente in Commissione — il Gruppo comunista — che fosse previsto il superamento di un colloquio. E questo non già per assumere un atteggiamento punitivo nei confronti dei lavoratori del CISAPI, che d'altronde si erano dichiarati anche disponibili al superamento di questo colloquio, ma perché ci fosse un trattamento equanime, uguale per tutti i lavoratori della formazione professionale. Il colloquio era stato previsto nella legge 51, con una scelta politica, quella sì, unanime, di tutte le forze politiche ...

MELIS ANTONIO (D.C.). Per gli avventizi, non per quelli di ruolo.

MARINI (P.C.I.). Lei sa che il ruolo esiste solo presso la pubblica amministrazione ...

MELIS ANTONIO (D.C.). No! C'è un organico in ciascun Ente.

MARINI (P.C.I.). E' un'altra cosa.

PRESIDENTE. Onorevole Marini, la prego di proseguire nel suo intervento.

Coraggio, onorevole Marini, glielo consento io di proseguire. Prego.

MARINI (P.C.I.). Dunque, dicevo che nella legge 51 il colloquio è stato previsto per tutti i lavoratori della formazione professionale, trasferiti dallo Stato alla Regione, nei termini fissati, nell'articolo 92.

MELIS ANTONIO (D.C.). Tutti no.

MARINI (P.C.I.). E quell'articolo è stato approvato, onorevole Melis, nei limiti previsti proprio dall'articolo 92 della legge 51 ...

MELIS ANTONIO (D.C.). Se vuole essere esatto, non tutti. Tutti no! Quelli di ruolo non lo hanno fatto.

MARINI (P.C.I.). Le sto dicendo nei limiti previsti dall'articolo 92 della legge 51. E se lo legga!

PRESIDENTE. Onorevole Marini, la prego di rivolgersi alla Presidenza e non ad altri colleghi. La invito a continuare. Non raccolga le interruzioni e continui, prego.

MARINI (P.C.I.). Dicevo che l'articolo 92 è stato approvato dal Consiglio regionale all'unanimità, mentre non è stata approvata all'unanimità l'esclusione del colloquio per quanto riguarda i testi di legge che disciplinano lo scioglimento del CISAPI. Questo abbiamo chiesto in Commissione, perché volevamo e vogliamo che vi sia un trattamento giusto, uguale per tutti i lavoratori della formazione professionale.

I lavoratori di cui si parla nella legge 51 appartengono a personale non di ruolo assunto a tempo indeterminato. Assunto a tempo indeterminato! Personale non di ruolo assunto a tempo indeterminato sono anche i lavoratori del CISAPI.

Ma vi è anche un'altra ragione, a parere nostro, che non va sottaciuta. E' pur vero che

il CISAPI è formato da enti pubblici, l'associazione è formata da enti pubblici: certo, vi è anche la Regione, ma vi sono anche industrie, aziende private. Si tratta dell'istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, che questa volta avviene non più con un'Associazione, ma con l'Amministrazione regionale. E all'Amministrazione regionale si accede per pubblico concorso! Quindi riteniamo che non sia menomativo per nessuno se si chiede ai lavoratori del CISAPI di sostenere un colloquio per poter lavorare presso l'amministrazione regionale — dove, ripeto, si accede mediante pubblico concorso —. E riteniamo anche che se un livellamento deve essere fatto tra lavoratori da assumere, questo livellamento debba avvenire ai livelli più alti, questa uguaglianza debba essere realizzata ai livelli più alti.

Questo noi chiediamo e per queste ragioni approviamo l'emendamento presentato dall'onorevole Corona, dalla Giunta, perché fa proprie le richieste che noi avevamo avanzato a suo tempo in Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, su questo argomento c'è stata discussione, come è stato richiamato, in Commissione, e per la verità il Gruppo democristiano, ed altri gruppi della maggioranza, non avevano accolto la proposta del Gruppo comunista testè richiamata in ordine a questo colloquio, per le argomentazioni che sono state riportate dal collega Melis, ma soprattutto per un atto di fiducia verso la Giunta che, nel disegno di legge originario, non aveva previsto il colloquio per il passaggio alle dipendenze della Regione. Si era comunque detto (conoscendo per altro l'istanza dei sindacati aziendali per una procedura più snella): anche se il colloquio non era stato previsto, evidentemente si può fare. C'era e ci sarebbe tutt'ora questa disponibilità della Giunta, alla quale diamo atto della sensibilità, per vedere se sia possibile una procedura più snella e operativa, tenendo anche conto dei colloqui precedenti o dei concorsi

sostenuti da questo personale all'atto dell'assunzione presso il CISAPI, e del fatto che il CISAPI, pur essendo formalmente di natura privata, nasce però da un'associazione di enti pubblici, che quindi hanno un controllo in qualche modo più penetrante per quanto concerne le assunzioni.

Il Gruppo comunista, per la verità, si era attestato sulla tesi adesso richiamata da Marini, dicendo: "No! Si tratta di assunzione di personale estraneo all'Amministrazione e pertanto bisogna fare il colloquio, così come è previsto nella 51". Ora, da parte della Giunta, della Democrazia Cristiana e dei Gruppi di maggioranza, c'è stata questa disponibilità a fare uno sforzo per vedere se questa assunzione poteva avvenire senza colloqui. Questa disponibilità è stata totale, fino al punto di un confronto anche serrato, e dobbiamo dare atto alla Giunta che, essa stessa, ha tentato di vedere se questo era fattibile. Però dobbiamo oggi anche constatare che i sindacati dei dipendenti regionali (che noi riconosciamo come interlocutori naturali dell'Amministrazione) hanno richiamato la Giunta, e attraverso essa le forze politiche, ad una rigorosa osservanza delle procedure e delle norme che regolano, anche in base alla 51, tutto l'altro personale, facendo presente che non sarebbe giusto, non sarebbe corretto che, se per altro personale questi colloqui sono richiesti, per questo (che, al di là — diciamo — della natura intrinseca del CISAPI, sotto l'aspetto amministrativo, è certamente proveniente da un'associazione privatistica e non da un ente pubblico) non si debba procedere in eguale misura.

Ecco pertanto l'imbarazzo, sotto l'aspetto politico, di alcuni colleghi imbarazzo comprensibile, perché questi colleghi (è giusto anche che io queste cose le richiami, per chiarezza delle nostre posizioni politiche) in un primo momento si sono battuti in Commissione contro l'introduzione di questo colloquio, nella presunzione (che peraltro era della stessa Giunta) che le esigenze del personale, per quanto possibile, potessero essere soddisfatte, tenendo conto delle istanze dei sindacati aziendali. Oggi ci troviamo di fronte a questo richiamo (che, ne diamo atto, il Partito comunista aveva già fatto

in ordine all'esigenza di uniformità e di omogeneità), richiamo che non viene più, però, dal dialogo tra le forze politiche — in cui noi, in qualche modo, eravamo legittimati a dire ai colleghi comunisti che la pensavamo diversamente —, ma viene da un interlocutore che si pone di fronte a tutte le forze politiche e alla stessa Amministrazione regionale, cioè dal sindacato generale dei dipendenti regionali. Questo sindacato ci dice: "No, questa non è una cosa che voi possiate misurare in termini di maggiore o minore sensibilità! E' una cosa che noi richiediamo per una uniformità; nell'interesse stesso di tutti i lavoratori e non di un particolare aziendale".

Pertanto, messa la questione in questi termini, con la stessa serietà con cui abbiamo sostenuto una certa tesi in Commissione, oggi credo di poter dire che da parte nostra esiste la disponibilità a considerare le esigenze che la Giunta ci propone con quest'emendamento. Pur avendo ciascuno di noi le sue opinioni personali (che sono certamente serie e valide, anche per l'opinabilità della materia stessa) resta il fatto, che una legge di questo Consiglio regionale e gli stessi sindacati generali dei lavoratori a queste norme ci richiamano; la Giunta, oggi, si fa parte proponente, in termini di responsabilità politica, di quest'adempimento, e pertanto noi non possiamo che aderirvi — ripeto —, al di là della legittima diversità delle specifiche opinioni nel merito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tedesco. Ne ha facoltà.

TEDESCO (D.C.). Io sono molto sorpreso, perché qui non è stata richiamata, dai colleghi che mi hanno preceduto, la questione fondamentale del dibattito. Qui si tratta di personale docente, e noi ne stiamo parlando come se si trattasse di impiegati di gruppo C (senza nulla togliere agli impiegati di gruppo C). Qui stiamo parlando del personale del CISAPI come se si parlasse di impiegati, e si dimentica da tutte le parti che si tratta di personale che ha funzione docente. Cosa vuol dire, questo? Adesso glielo spiego, collega Marini, cosa vuol dire. Vuol dire che la Commissione che deve fare

il colloquio non può essere composta da funzionari regionali, perché io nego ai funzionari regionali a qualsiasi livello la capacità di poter interrogare sulla funzione docente, un qualsiasi addetto ai lavori della scuola, perché la formazione professionale è scuola! Qui queste cose dobbiamo dircele chiaramente: ciascuno si assumi le proprie responsabilità! Io sono per il colloquio, se il colloquio è basato su elementi didattico-metodologici e non su un fatto formale che riguarda la legislazione regionale.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. E' tutto regolamentato dall'articolo 92.

TEDESCO (D.C.). Sì, ma allora dobbiamo metterci d'accordo sul tipo di commissione. Non può essere una commissione regionale! L'articolo 92 non parla di ... (*Interruzione*).

Ci vogliono gli esperti. (*Interruzione*).

Io esprimo una mia tesi, che è quella di un sindacalista e di un uomo di scuola, quindi voglio confutare questa possibilità. D'altra parte, abbiamo precedenti storici, nella scuola italiana: ci fu un'immissione in ruolo di docenti senza abilitazione attraverso un'ispezione, una grossa immissione in ruolo nella Scuola italiana; e ci furono altre immissioni in ruolo nell'Amministrazione dello Stato dei docenti delle scuole medie di ogni ordine e grado successivamente, attraverso colloqui che accertavano, però, un certo tipo di preparazione.

La mia preoccupazione è che si voglia fare un'immissione in ruolo di qualificato personale docente attraverso un tipo di colloquio per il personale amministrativo. E' una cosa completamente diversa! Quindi, se il Consiglio regionale vuole approvare una legge di questo genere, la approvi pure nella sua libertà; può approvarla, ma con questa precisazione: è necessario che la commissione esaminatrice sia di un certo tipo e non si lasci all'improvvisazione di personale non qualificato (anche se qualificato in altri campi) la possibilità di fare accertamenti che non gli competono, non gli competono assolutamente. Quindi, occorre un impegno in questo senso, perché

VII LEGISLATURA

CCCXXXIV SEDUTA

4 MAGGIO 1979

io non vorrei che noi andassimo a fare una scelta che sia di natura amministrativa, non tenendo conto di quella che è invece la funzione determinante. Quindi io non ne farei colloquio, non ne farei. Ma, visto che c'è una legge e si deve fare questo colloquio, allora cerchiamo di dare garanzia al personale che sia un colloquio fatto sulla funzione e non un colloquio "così", che tenga conto soltanto di una legge che riguarda il personale e non il personale docente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.R.I.). Signor Presidente, io esprimo qualche perplessità, soprattutto nella considerazione che sono relatore di questa legge che è stata approvata all'unanimità. In effetti, a parte la differenziazione — che confermo — da parte del Gruppo comunista, emersa sull'argomento in Commissione, tutte le argomentazioni che sono state formulate in quest'aula oggi sono state ampiamente discusse in Commissione, e la Giunta ne era perfettamente consapevole, perché sistematicamente informata e, in varie fasi, presente anche alla discussione sulla questione. Io mi trovo in difficoltà, non come parte politica, ma come relatore e Presidente della Commissione che ha esaminato il provvedimento, per il fatto che non avrei probabilmente impostato la relazione nei termini in cui l'ho fatto, se la Giunta fosse stata chiara su questo argomento anche in Commissione, come io ritengo lo sia stata in quest'occasione.

Pertanto io chiedo una sospensione di dieci minuti per vedere di trovare il modo perché l'emendamento (fatto salvo il richiamo alla 51, che per altro è doveroso) possa garantire anche quella che è la posizione dei docenti che vengono inseriti nella formazione professionale a seguito di questa legge di assorbimento del CISAPI. Chiedo formalmente la sospensione, in quanto relatore, perché la Giunta e la Commissione esaminino il problema.

PRESIDENTE. Onorevole Fadda, se lei

non ha niente in contrario, potremmo sospendere la discussione di questo emendamento e dell'articolo 6 e proseguire con i successivi articoli, in modo che si possa procedere nel senso da lei desiderato.

BERLINGUER (P.C.I.). Chiedo di parlare sulla proposta Fadda.

PRESIDENTE. Pare che non vi sia consenso unanime sulla proposta dell'onorevole Fadda.

Ha domandato di parlare l'onorevole Berlinguer. Ne ha facoltà ... (*Interruzione dell'onorevole Murru*).

Onorevole Murru! Prego, onorevole Berlinguer.

BERLINGUER (P.C.I.). Signor Presidente, sulla proposta dell'onorevole Fadda, che mi pare di aver intuito sia dettata dall'esigenza di una valutazione delle osservazioni del collega Tedesco, il Gruppo comunista è contrario. Ritiene infatti che le osservazioni portate dall'onorevole Tedesco siano infondate, totalmente infondate. A prescindere dal fatto che il personale del CISAPI non è composto unicamente ...

TEDESCO (D.C.). E' un'opinione sua. Le mie osservazioni sono fondatissime, se mi consente.

PRESIDENTE. Onorevole Tedesco! Onorevole Berlinguer, la prego di voler proseguire.

BERLINGUER (P.C.I.). A prescindere dal fatto, dicevo, che il personale del CISAPI non è solo docente (ci sono operai comuni, bidelli, operai qualificati, centralinisti, operai specializzati, esecutivi, eccetera), un'attenta lettura, che forse il collega Tedesco non ha fatto per questioni di tempo, dell'articolo 92 della legge 51, avrebbe evidenziato che si tiene conto delle esigenze manifestate.

Il mio intervento vuole essere brevissimo: io mi limiterò a leggere, per ricordarlo al collega

Tedesco, quanto detto nell'articolo 92: "Per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli, le materie d'esame, il criterio per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse, eccetera, eccetera". Quindi, per la composizione delle commissioni esaminatrici, si deve evidentemente tener conto dei soggetti che si presentano al colloquio. E ancora: "I colloqui per l'espletamento dei concorsi sono diretti ad accertare la conoscenza teorico-pratica acquisita dagli aspiranti relativamente agli adempimenti amministrativi e tecnici di materia attribuiti alla competenza della Regione, con particolare riferimento ai servizi ai quali il candidato è addetto nella qualifica cui aspira". Tutto questo altro non vuol dire, evidentemente, che le materie cui l'aspirante verrà sottoposto attengono alla sua qualificazione professionale e non a criteri amministrativi generici, quali quelli indicati dal collega Tedesco.

Non sto a ripetere quanto detto dal collega Marini a sostegno dell'emendamento. Noi non vogliamo difendere la Giunta: abbiamo detto solamente che l'emendamento della Giunta ripropone testualmente un'esigenza rappresentata dal Gruppo comunista in sede di Commissione.

TEDESCO (D.C.). Qui mettiamo dottori in economia e commercio a interrogare docenti di materie civiche. Questo vuol dire quest'emendamento!

PRESIDENTE. Prego, onorevole Berlinguer.

BERLINGUER (P.C.I.). Io voglio dire che le leggi, quando si fanno, vanno anche sapute leggere, vanno anche sapute interpretare, benché l'evidenza di questo testo credo che non lasci adito a dubbi di sorta. Interventi di un certo tipo hanno un altro sapore, tutto particolare, che attiene al momento storico che stiamo vivendo. La legge è chiara! E' inutile fare perorazioni in difesa di un certo personale, per il quale noi portiamo il più ampio rispetto, quando vi sono disposizioni di legge precise che salvaguardano espressamente quelle esigenze che il

collega Tedesco vuole che vengano considerate. L'emendamento è giusto, è giusto perché si attiene a precise disposizioni di legge, è giusto per i motivi indicati dal collega Marini. Noi ribadiamo il nostro voto favorevole e crediamo che non sia il caso di procedere ad una sospensione della seduta, posta la chiarezza delle disposizioni di legge invocate. Non è il caso che si interrompa una seduta quando ...

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, vorrei precisarle, interrompendola, che non è stata chiesta la sospensione della seduta, ma la sospensione dell'esame dell'articolo.

BERLINGUER (P.C.I.). Presidente, siamo contrari anche alla sospensione dell'esame dell'emendamento e dell'articolo, per i motivi che abbiamo espresso.

TRONCI (D.C.). Voglio fare una dichiarazione sull'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Tronci che stiamo discutendo sulla proposta dell'onorevole Fadda di sospendere l'esame dell'articolo o meno.

Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Salvo poi che si consenta di continuare a discutere sull'emendamento e quindi sull'articolo 6 ...

Io non ritengo opportuno sospendere l'esame dell'articolo 6 per approfondire il discorso sull'emendamento. Perché? Le dichiarazioni del collega Tedesco, pur valide sotto lo aspetto degli effetti che possono sortire, tendono a colpire l'attenzione di chi non è addentro alla regolamentazione di natura giuridica per quanto attiene al rapporto di lavoro del personale degli Enti, ovvero di istituti privati e di enti ed istituti pubblici. Sospendere l'esame dell'articolo 6, ovvero dell'emendamento, che cosa significa? Emendare l'emendamento che presuppone il colloquio? Non lo so, perché se dovessi parlare di diritti discendenti dalla

normativa generale che regola il rapporto del pubblico impiego, dello statuto dei lavoratori, e se dovessi parlare ancora della normativa che è ben precisata nella legge per il personale della Regione (dove viene assorbito anche il personale del CISAPI) mi pare che allora dovrei parlare di obbligo, non di facoltà di effettuare questo colloquio, di obbligo di sostenere un concorso vero e proprio.

Onorevole Tedesco, io vorrei richiamare la sua attenzione su un fatto molto importante ...

FADDA (P.R.I.). Sulla proposta parla uno a favore e uno contro. Com'è che parla contro? E' una mozione d'ordine la mia! Io mi appello al regolamento.

PRESIDENTE. Lasciamo concludere l'onorevole Murru.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Non è una mozione d'ordine la sua. Lei vuole utilizzarla ai suoi fini.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, la prego di proseguire nel suo intervento.

MURRU (M.S.I.- Destra Nazionale). Allora, io vorrei chiedere alla cortesia all'onorevole Tedesco di dedicare un attimo di attenzione ad una mia osservazione. Ritiene lei che gli insegnanti delle scuole private, dovendo inserirsi nelle scuole dello Stato, vi possano accedere così, senza sostenere quegli esami, quei concorsi previsti per passare nel ruolo delle scuole statali e senza essere assoggettati a tutta quella regolamentazione che la scuola dello Stato presuppone? Non credo. Ed allora dico: se questo è avvenuto in un periodo di transizione (e qui, ecco, lo spirito dell'emendamento della Giunta mi pare sia proprio questo), se tutto questo può essere avvenuto, dicevo, in un periodo di transizione, di grossa confusione, di grossa necessità per poter mandare avanti la scuola e quindi anche determinati enti, una sanatoria in via definitiva quando è che l'adottiamo? Mai?

Si deve continuare sempre con il solito sistema? Io non credo.

Riservandomi di tornare sull'argomento, onorevole Presidente, ho voluto approfondire la discussione sull'emendamento e quindi sull'articolo 6 che deve, necessariamente, non presupporre la sospensiva. Quindi io non sono a favore della richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta dell'onorevole Fadda. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Proseguiamo la discussione dell'articolo 6 e dell'emendamento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Tronci. Ne ha facoltà.

TRONCI (D.C.). Brevemente, signor Presidente, e non per difendere fatti elettorali, ma per amore di chiarezza, perché sembra che qui la verità sia sacrosanta da una parte, mentre dall'altra ci sia pura distrazione, ignoranza o incapacità a leggerli gli articoli. Bene, mi sembra che — proprio attenendoci al testo — bisogna dire con estrema chiarezza qual è il contenuto della 51 e quali sono le conseguenze dell'emendamento. L'emendamento fa riferimento all'articolo 92. L'articolo 92, di fatto, fissa i contenuti del colloquio e richiama gli articoli 89, 90 e 91. Quindi, in sostanza, il riferimento all'articolo 92 si aggancia all'89, che è quello che prevede i colloqui per gli avventizi. Arrivati a questo punto, mi sembra che dovremmo — sul piano giuridico — stabilire con chiarezza chi sono gli avventizi. Ora, è chiaro che i dipendenti del CISAPI non sono di ruolo, questo è chiarissimo, ma mi domando: sono avventizi? Io ritengo che la risposta non possa essere che negativa; ossia, il personale del CISAPI non ha giuridicamente la figura dell'avventizio, perché ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E' avventizio colui il quale ha un rapporto di lavoro precario, quindi questi dipendenti non sono av-

ventizi. Ergo, il riferirsi alla 51 come ad un obbligo di legge è puramente arbitrario.

Il problema allora si pone in altri termini: poiché la figura di questo personale che passa alla Regione non è catalogata nella 51 (perché se la 51 avesse parlato di personale non di ruolo, lo capisco, ma ha chiaramente parlato di avventizi), noi potremmo, con nostro pieno potere, stabilire, autonomamente dalla 51, che questo personale, per passare alla Regione, deve sostenere un colloquio. Questo, sul piano giuridico, lo capirei di più.

FADDA (P.R.I.). Non per passare, ma per essere inquadrato.

TRONCI (D.C.). Per essere inquadrato, sì, chiaro. Accetto la correzione dell'imprecisione. Per essere inquadrati, allora, che facciamo un colloquio: lo stabiliamo in modo autonomo, e questo lo capisco sul piano giuridico.

Ma farlo in questi termini mi sembra che non sia un esatto riferimento, un esatto collegamento alla legge 51. Ora, è chiaro che il colloquio, anche per i contenuti di cui all'articolo 92, deve essere un colloquio estremamente formale (per essere chiari), non è che sia un concorso o un esame. Quindi, sul piano della posizione del personale, non crea problemi e non so se i sindacati siano d'accordo o meno, ma non mi sembra che crei problemi. Quindi non si tratta di difendere il passaggio in sordina di questo personale nella Regione, senza che venga sottoposto a colloquio, per carità! Tanto più che il colloquio non mi sembra che desti grandi preoccupazioni o grossi problemi.

Il problema è solo che esisteva un deliberato di maggioranza in Commissione, una proposta che la Commissione aveva bocciato. In politica, democrazia vuole che le minoranze — quando tali diventano — sappiano perdere; oggi è la Giunta che fa proprio il provvedimento della minoranza. Noi, che siamo rispettosi delle proposte della Giunta, accettiamo la proposta della Giunta, ma sul piano politico ha tutto un sapore che mette noi, Gruppo democristiano, in un imbarazzo evidente. Noi, comunque, e concludo, sappiamo anche cedere

alla prepotenza ...

BERLINGUER (P.C.I.). Perché, sarebbe la minoranza prepotente?

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer! Onorevole Tronci, la prego, finisca.

MARINI (P.C.I.). La prepotenza, caso mai, sarebbe della Giunta.

TRONCI (D.C.). Io concludo dicendo che questo è il mio punto di vista sul piano giuridico. Sul piano politico, per coerenza con la posizione che rivesto, di uomo di maggioranza, accetto la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Onorevole Corona, lei ha già illustrato ... Va bene, solo per un chiarimento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Volevo chiarire all'onorevole Tronci che l'articolo 89 appartiene alla prima parte della legge 51 e riguarda il personale cosiddetto centrale, ma poi c'è tutta una serie di articoli che riguardano, invece, il ruolo speciale della formazione professionale. Se noi prendiamo l'articolo 119, e qui è avvenuta la confusione in Commissione, dove l'Assessorato al personale non è stato sentito, non è stato mai presente ... (*Interruzioni*).

Io voglio dire che ...

SERRA (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. L'Assessore alla formazione professionale era in decima Commissione.

PRESIDENTE. Ma, insomma, onorevole Corona!

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Sto

cercando di spiegare perché è avvenuto questo malinteso. Allora, all'articolo 119 della 51 sta scritto che il personale non di ruolo, con rapporto a tempo indeterminato — quindi, o questi sono avventizi o sono a rapporto indeterminato —, già inquadrato in esaurimento nei contingenti transitori, ai sensi del primo comma dell'articolo 104, è inquadrato secondo le modalità previste dagli articoli 89 e 92. Cioè, anche per questi dipendenti, che sono a tempo indeterminato, si applicano le stesse norme della 51: è scritto nell'articolo 119.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non deve apparire come un controsenso questa mia posizione.

E' noto che dei problemi sindacali io mi interessavo, e me ne interessavo con una certa passione, che è sempre alimentata dal senso di giustizia verso tutti i lavoratori, tenendo presenti quelli che sono i loro diritti acquisiti, quelli attuali e quelli che dovranno acquisire in avvenire.

Qui noi ci troviamo ad esaminare la posizione di tutto il personale del CISAPI e non soltanto di una categoria dei dipendenti del CISAPI, cioè di un Ente con natura privatistica, regolamentato da leggi di natura privatistica, con rapporti di impiego privatistico, che è ben diverso dal rapporto di impiego pubblico.

Si è parlato di inquadramento. Io dico che si dovrebbe parlare prima, in ordine cronologico, dei fatti, così come avvengono, anche per quanto riguarda il CISAPI.

Il CISAPI è un Ente che si sta sciogliendo, ed in quanto tale, per legge e per logica dei fatti, dovrebbe licenziare tutto il personale; il che significa che questo personale dovrebbe essere riassunto in qualsiasi altro Ente, in qualsiasi scuola egli dovesse andare.

Che cosa voglio dire con questo? Che dobbiamo trovare una sanatoria; la si è trovata per tutta la miriade di Enti (1800) di natura pubblica che esistevano in Italia inutilmente,

che sono stati sciolti, e assorbiti parte dalle Regioni e parte dagli Enti Statali e parastatali che sono rimasti in piedi; troviamola dunque anche per il personale del CISAPI, però tenendo fede alla posizione, anche di carattere morale, cari amici lavoratori che ci ascoltate, degli altri lavoratori, i quali, intanto, negli Enti statali e parastatali che si sono sciolti, hanno subito tutto quello che è l'effetto della regolamentazione dello Stato (quindi, concorsi veri e propri per essere assunti, colloqui per essere immessi nelle categorie dello stesso parametro dello Stato o del parastato, colloqui di comodo, chiamiamoli pure così, ma intanto colloqui) per cercare di regolamentare la loro posizione sotto il profilo giuridico e economico.

Non vedo dunque perché si debba gridare allo scandalo per un colloquio che il personale del CISAPI dovrebbe sostenere per essere inquadrato in un Ente pubblico.

Io ho fatto richiamo, prima, non ad una posizione blanda, cioè il colloquio; ho fatto richiamo ad una posizione giuridica vera e propria, perché nell'Ente pubblico il personale del CISAPI, dovrebbe considerarsi non in transito, ma come assunto ex-novo: gli stiamo dando la possibilità di conservare determinati diritti acquisiti, di inquadrarsi alla pari del personale della Regione, in un determinato modo, ma, vivaddio, cerchiamo di essere un po' sereni nel valutare quel minimo che si chiede con lo emendamento, cioè di sostenere il colloquio. Il colloquio, come avviene in tutte le amministrazioni, oggi, non è un colloquio pro-forma, ma certamente non è neppure rigido, non è il concorso che presuppone le due, le tre, le quattro prove scritte nelle varie materie e poi l'ammissione agli orali se si raggiunge la media di un determinato punteggio. No, non arriviamo a questa severità. E' un colloquio che deve presupporre, almeno in potenza, la possibilità di poter essere alla pari con gli impiegati della Regione, che hanno sostenuto tutto quello che hanno sostenuto per essere inquadrati.

Tutti i funzionari della Regione, gli impiegati, financo i subalterni, devono sostenere determinati esami, perché questo prevede la nor-

mativa passata e soprattutto quella presente, cioè la legge 51.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, dopo aver fatto un richiamo sulla caratteristica di questo Ente, che è di natura privatistica e che non ha la personalità giuridica, come ha invece l'altro Ente; il che comporta tutta un'altra configurazione, per cui il personale che vi si deve inquadrare deve essere regolamentato in un certo modo.

I precedenti storici? vivaddio, non stiamo ad esaminarli adesso; perché, altrimenti, quando è che saniamo questa situazione, cari colleghi? Non la saneremo mai. Si tratta di ricominciare con piccoli accorgimenti (perché questi sono piccoli accorgimenti) e portare alla coscienza, (non dico dovere, perché il dovere il lavoratore lo farà, così come lo ha fatto nel CISAPI) di sottoporsi a determinate regolamentazioni che prescrivono determinate prove, uguali per tutti i lavoratori che si inquadrano negli Enti pubblici.

Io non credo di dover dire molto ancora, signor Presidente; sottolineo soltanto una cosa: che non si tratta di inquadramento. Stiamo attenti, perché l'inquadramento presuppone il diritto acquisito che non c'è! Si tratta di assorbimento di un certo numero di lavoratori, ripartito nelle sue categorie, in un Ente completamente diverso. E questo assorbimento deve essere regolamentato in maniera ben precisa, ben chiara. E io dico, — e non è la prima volta che mi devo esprimere in questo modo anche se sono dell'opposizione, opposizione costruttiva — che bene ha fatto la Giunta, anche se con un attimo di ritardo, ad apportare questo accorgimento, perché la sua mancanza avrebbe potuto costituire uno dei tanti motivi di rigetto della legge e far sì che il personale che oggi ha avuto questa pilloletta amara, si potesse trovare in una situazione di maggior crisi.

Credete, il nostro non è un atteggiamento contro il personale. Forse, se ci pensate un attimo, considerando che il colloquio non è una grossa cosa, è nel suo interesse che questo emendamento venga portato alla legge, ed è per la tranquillità del suo futuro nella Regione.

Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, l'emendamento che è stato presentato, è coerente con la logica della 51. Non è coerente, invece, con la logica delle leggi che trasferiscono il personale alla Regione. In presenza del fatto che i "quattrocentottantisti", come vengono chiamati, cioè quelli che sono stati trasferiti in virtù del D.P.R. 480 del '75, sono sottoposti ad un colloquio (proprio in questi giorni ci sono i colloqui per altro personale sempre trasferito in base al 480), coerenza vorrebbe che la norma della 51 venisse applicata. Solo che, proprio perché diamo il valore che diamo al colloquio, la Giunta, coerentemente, avrebbe dovuto presentare una proposta per eliminarlo essendo veramente una cosa non seria, che non risolve i problemi. Dacché esiste l'ordinamento giuridico del nostro Paese, tutte le volte che sono stati trasferiti compiti da un Ente ad un altro Ente, non si è mai visto che, attraverso i colloqui, siano avvenute delle selezioni, o siano stati eliminati dei dipendenti. Per cui, veramente, ci stiamo scontrando su un punto che mi sembra veramente di poco conto. Oltre tutto, allungando questo discorso rischiamo di non concludere altri argomenti di maggiore importanza; pertanto, vorrei chiedere se la Giunta non ritiene opportuno di ritirare l'emendamento, e di esaminare la possibilità di eliminare quella parte che non è coerente con la logica della 51. Certamente ciò, comunque non sarebbe cosa fattibile a fine legislatura, perché mi sembrerebbe sommamente ingiusto creare delle difficoltà ad una legge che ha bisogno di essere varata ed approvata. Per cui, se dovessi esprimere una dichiarazione di voto, direi che il mio Gruppo si astiene.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER (P.C.I.). Al solito, molto brevemente, Presidente, per dichiarare ancora

una volta, a nome della minoranza prevaricatrice, che non sa perdere, che vuole imporre a tutti i costi la propria volontà, a nome di questa minoranza che non ha fatto blocco in Commissione sulla legge (tanto è vero che la legge è stata esitata con il voto unanime dei comunisti) che, pur avendo sostenuto una tesi che i fatti stanno dimostrando valida, non ha fatto blocco, ma l'ha votata, che è pronta a dare il voto favorevole anche in Aula. Semmai, prevaricatrice, in questo caso, dovrebbe essere la Giunta, una Giunta cattiva che si impone contro la maggioranza. Ma sono fatti vostri, ve li vedete voi, onorevole Tronci, noi non ci entriamo! Noi siamo coerenti con la nostra linea, abbiamo sostenuto in Commissione una tesi della cui validità i fatti ci danno ragione, tanto è che la Giunta non so come (è stato detto su pressione dei sindacati, e sarebbe una cosa positiva, ma certamente io credo con la propria riflessione), ha accolto il suggerimento di questa minoranza prevaricatrice ...

TEDESCO (D.C.). Finalmente, una volta lo riconoscete!

BERLINGUER (P.C.I.). Certo onorevole Tedesco, lo riconosciamo, è una minoranza prevaricatrice che, anche in Commissione, ultimamente, ha fatto quadrato, come lei sa, contro certe leggi che avevano un sapore consuetudinariamente clientelare, elettorale, quali quelle che voi in questo momento state portando avanti, in questa scadenza di legislatura ...

TRONCI (D.C.). Come la variazione al 3° programma per la Piombo-zincifera!

BERLINGUER (P.C.I.). Noi diciamo che deve essere fatta una operazione coerente. Perché non vediamo come, per altro personale che viene aggregato alla Regione, debba farsi il colloquio, mentre per questi dipendenti, per il quale abbiamo il massimo rispetto, si dovrebbe fare un trattamento preferenziale.

Il perché di questo trattamento preferenziale non lo intendiamo.

La nostra è una proposta di giustizia

coerente con tutto l'altro personale indicato al capo quarto della 51: perché dovrebbe sottostare ai colloqui il personale dell'INAPLI, dello ENALC e dell'INIASA e non quello della formazione del CISAPI?

Siamo contrari a che venga ritirato l'emendamento. Se la Giunta, su pressioni di alcune forze politiche, questo facesse, noi lo faremmo nostro e lo presenteremmo come emendamento comunista in Aula.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Non ce n'è bisogno.

BERLINGUER (P.C.I.). Ribadiamo quindi il nostro voto favorevole all'emendamento della Giunta.

PRESIDENTE. Esaurita la discussione generale sull'emendamento, lo pongo in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo 6, secondo e terzo comma. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 7

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 6, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'articolo 85 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con riferimento al trattamento economico in atto alla data del passaggio.

Qualora detto trattamento economico sia inferiore a quello della prima classe di stipendio

VII LEGISLATURA

CCCXXXIV SEDUTA

4 MAGGIO 1979

della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione, nella misura mensile lorda spettante secondo il contratto di lavoro dei dipendenti del disciolto CISAPI:

a) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;

b) indennità di contingenza ed assegno per l'adeguamento dell'indennità di contingenza, limitatamente all'importo complessivamente eccedente l'indennità di contingenza di cui all'articolo 73, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, spettante al personale dell'Amministrazione regionale alla data in considerazione;

c) assegno perequativo.

Sono esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FLORIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Corona - Zurru - Puddu Mario:

“Art. 7 - Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma: Al personale di cui al presente articolo non può comunque essere attribuito un trattamento economico superiore a quello iniziale dell'ultima classe di stipendio della fascia funzionale di inquadramento. L'eventuale eccedenza è conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico e con gli aumenti conseguenti a progressione economica”. (3)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari*

generali, personale e riforma della Regione. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 7, lo pongo in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 8

Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio reso presso il disciolto CISAPI è valutato, con riferimento alle categorie previste dal contratto di lavoro vigente per i dipendenti del predetto Ente, come segue:

- per intero, se prestato nella categoria di appartenenza all'atto del passaggio;

- per due terzi, se prestato in categoria immediatamente inferiore rispetto a quella di appartenenza all'atto del passaggio;

- per metà, se prestato in categoria ulteriormente inferiore.

L'anzianità indicata al primo comma, eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 87 ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all'articolo 88 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è valida nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella "P" allegata alla predetta legge, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi del precedente articolo 7.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata, sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella d'inquadramento, sia per l'attri-

buzione degli aumenti periodici, nella misura:
 - del 50 per cento, a decorrere dalla data d'inquadramento;
 - del restante 50 per cento, a decorrere dalla corrispondente data dell'anno successivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo pongo in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FLORIS, Segretario:

Art. 9

Sino a quando non saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6, sono fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza della qualifica formalmente conferita ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data del passaggio alla Regione.

Al personale medesimo è estesa l'applicazione del secondo comma dell'articolo 123 della legge regionale 1978, n. 51, e, fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, è corrisposto il trattamento economico in godimento alla data di passaggio alla Regione, salvo conguaglio.

L'Amministrazione regionale subentra, tramite il Fondo per l'addestramento di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35, in tutti i rapporti giuridici di cui il CISAPI è titolare alla data di scioglimento dell'Associazione.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, di concerto con l'Assessore del bilancio, è autorizzato ad assumere i provvedimenti di bilancio conseguenti al trasferimento delle somme dal disciolto CISAPI al Fondo per l'addestramento di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FLORIS, Segretario:

Art. 10

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 810 milioni, fanno carico al capitolo 02023 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e al capitolo 10001 di quello dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio per l'anno 1979 e a quelli ad essi corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi, rispettivamente per quanto attiene agli oneri di personale e alle altre spese di funzionamento.

Alla spesa di cui sopra si fa fronte con la disponibilità conseguente alla cessazione dello onere di pari importo di cui al capitolo 10011 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio per l'anno 1979.

Per l'anno 1979, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sul capitolo 10011 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ai capitoli di cui al primo comma, in ragione, rispettivamente, dell'80 per cento di esse al capitolo 02023 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e del 20 per cento al capitolo 10001 dello stato di previsione dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

VII LEGISLATURA

CCCXXXIV SEDUTA

4 MAGGIO 1979

PRESIDENTE. All'articolo 10 è stato presentato l'emendamento numero 1. Se ne dia lettura.

FLORIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Puddu Piero - Saba - Asoni - Marini:

"Art. 10 - Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 910 milioni, fanno carico al capitolo 02023 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e al capitolo 10001 di quello dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio per l'anno 1979 e quelli ad essi corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi, rispettivamente per quanto attiene agli oneri di personale e alle altre spese di funzionamento.

Alla spesa di cui sopra si fa fronte per lire 810 milioni con la disponibilità conseguente alla cessazione dell'onere di pari importo di cui al capitolo 10011 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio per l'anno 1979.

Per lire 100 milioni mediante lo storno delle corrispondenti somme dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del citato bilancio di previsione e mediante l'utilizzo della riserva prevista nella lettera i) della tabella A allegata alla legge finanziaria approvata dal Consiglio regionale il 28 marzo 1979: in corrispondenza sono incrementate per lire 80 milioni le competenze del capitolo 02023 e per lire 20 milioni le competenze del capitolo 10001 dei sopracitati stati di previsione.

Per l'anno 1979, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a disporre, con proprio

decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sul capitolo 10011 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ai capitoli di cui al primo comma, in ragione, rispettivamente, dell'80 per cento di esse al capitolo 02023 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e del 20 per cento al capitolo 10001 dello stato di previsione dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale". (1)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per illustrare l'emendamento l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, tenuto conto che è stato approvato un bilancio, esso ha una giustificazione puramente tecnica; quindi non ha bisogno di ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sull'emendamento, pongo in votazione l'emendamento numero 1, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11. .

FLORIS, *Segretario*:

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo pongo in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella A.

FLORIS, *Segretario*:

TABELLA "A"

Inquadramento del personale già appartenente al CISAPI nelle fasce funzionali del ruolo speciale della formazione professionale. Termini di corrispondenza.

V FASCIA FUNZIONALE

- direttore
- insegnanti laureati

IV FASCIA FUNZIONALE

- capi servizio - capi ufficio - capi settore
- impiegati di concetto - assistenti sociali
- insegnanti

III FASCIA FUNZIONALE

- impiegati esecutivi - centralinisti
- manutentori tecnici - autisti meccanici
- infermiere

II FASCIA FUNZIONALE

- bidelli - custodi
- fattorino autista
- distributore di magazzino

I FASCIA FUNZIONALE

- operai comuni
- manutentori generici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella A, la pongo in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della Tabella O

FLORIS, *Segretario*:

Tabella "O"

Dotazione organica del ruolo speciale del personale della formazione professionale

FASCE FUNZIONALI NUMERO POSTI

V	24
IV	276
III	51
II	50
I	18

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla Tabella O, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Passiamo ora al testo unificato dei progetti di legge sull'ordinamento della formazione professionale in Sardegna, sul quale è stata già effettuata la discussione generale.

Metto, pertanto, in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

FLORIS, *Segretario*:

Titolo

Ordinamento della formazione professionale in Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 1

Finalità

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 31 dicembre 1978, n. 845, promuove la formazione e l'elevazione professionale quale strumento della politica attiva del lavoro.

La formazione e l'elevazione professionale costituiscono pubblico servizio rivolto a tutti coloro che si apprestano ad esercitare ovvero già esercitano un'attività lavorativa nei vari settori produttivi, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

Esse sono finalizzate a garantire a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, una preparazione professionale specifica e un processo formativo globale che favorisca la piena occupazione e la mobilità professionale nell'ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.

Il servizio di formazione professionale è gratuito e la Regione ne incentiva la frequenza.

La Regione disciplinerà con successive leggi la graduale pubblicizzazione delle strutture formative.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FLORIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Cardia - Muravera - Floris Mario:

"Art. 1 - L'ultimo comma è soppresso".

(1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardia per illustrare questo emendamento.

CARDIA (P.C.I.). Questo comma, in realtà, è pleonastico perché, per quanto riguarda la definizione dell'attuazione dell'attività formativa, è meglio specificato all'art. 16, che attiene agli strumenti di attuazione del piano.

Direi anzi, che ci siamo resi conto che questa formulazione, "la Regione disciplinerà con successive leggi la graduale pubblicizzazione delle strutture formative", è, per certi versi, anche incompleta, per cui, in ogni caso richiederebbe un'ulteriore specificazione; ma, siccome all'art. 16 è ampiamente illustrata la prassi successiva, abbiamo ritenuto opportuno che il comma in questo articolo venisse soppresso e che rimanesse il riferimento esplicito all'art. 16.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

SERRA (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Pongo ora in votazione la restante parte dell'articolo 1. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 2

Settori d'intervento

La formazione professionale riguarda i settori dell'agricoltura, industria, artigianato, commercio, turismo, sanità e servizi in generale.

Le iniziative in cui essa si esplica debbono essere attuate mediante programmi annuali e pluriennali di intervento finalizzati alle necessità ed agli obiettivi della programmazione regionale.

Per la programmazione e l'attuazione delle iniziative formative previste dalla presente legge, la Regione impronerà i suoi interventi a criteri di partecipazione e gestione democratica, con la partecipazione delle Comunità montane, degli Organismi comprensoriali, degli Enti locali, delle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle parti sociali interessate e dei competenti uffici statali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 3

Finalità degli interventi formativi

Gli interventi formativi sono finalizzati alla formazione professionale di base, alla qualificazione, al perfezionamento ed alla specializzazione professionale a tutti i livelli, nonché alla riqualificazione professionale anche per obiettivi di riconversione aziendale e a quant'altro viene ritenuto necessario per una effettiva politica di formazione ricorrente in relazione alle esigenze sociali nei settori produttivi e dei servizi.

In tale contesto la Regione considera prioritaria la realizzazione di progetti integrati

formativo-professionali tendenti alla migliore attuazione e allo sviluppo di attività produttive, lavorative e comunque aventi interesse sociale.

La Regione promuove, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti dei lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia e degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, favorendone il completo inserimento nell'attività formativa e l'integrazione sociale.

La Regione dispone, inoltre, misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 4

Fasce di mansioni e di funzioni professionali

La formazione professionale viene attuata mediante l'istituzione di cicli formativi, nell'ambito di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, lettera a, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Tali fasce, nelle more della definizione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, devono far riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla classificazione professionale adottata dalla Comunità economica europea.

La Regione opererà nelle sedi nazionali e comunitarie per la definizione delle fasce di

mansioni e di funzioni professionali omogenee.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 5

Cicli formativi

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore.

I cicli formativi sono definiti dall'insieme di attività teoriche e pratiche finalizzate al conseguimento di un prefissato obiettivo professionale.

A tal fine, i cicli potranno essere articolati in periodi di attività didattica ed in periodi di esperienza lavorativa presso imprese produttive e di servizio.

Ciascun ciclo è rivolto a gruppi di utenti definiti per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche.

Non è consentita la percorrenza continua di più di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 6

Sperimentazione e aggiornamento

La Regione, avvalendosi della partecipazione dei docenti, degli allievi, delle Università e delle forze sociali, favorirà la sperimentazione, dei cui risultati terrà conto nella predisposizione dei piani di attività.

Al fine di promuovere e di attuare l'aggiornamento del personale docente, la Regione si avvarrà delle Università, di altri organismi specializzati, preferibilmente pubblici, ed eventualmente di imprese e loro consorzi stipulando apposite convenzioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 7

Esami finali e attestati di qualifica

Al termine dei cicli di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita.

La Commissione esaminatrice, nominata con atto dell'Assessore competente in materia di formazione professionale, è così composta:

- un funzionario della Regione, che la presiede;
- un esperto designato dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- un esperto designato dagli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione;
- un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali;

— uno o due docenti del corso.

A coloro che abbiano superato le prove finali verrà rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegneranno la qualifica valida ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Tale attestato costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Ai componenti della Commissione esaminatrice di cui al presente articolo competono i compensi e le indennità previste dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni. Le relative spese graveranno sul Fondo di cui all'articolo 28.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FLORIS, Segretario:

Art. 8

Mercato del lavoro

Al fine di facilitare sbocchi occupazionali ed il mantenimento dei livelli occupativi, la Regione effettua sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione anche con le Amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali.

La Regione promuove inoltre studi e ricerche sui problemi della formazione e del lavoro, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per la predisposizione della relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Commissione consiliare competente, invia entro il 30 marzo di ogni anno al Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FLORIS, Segretario:

Art. 9

Programmazione didattica

La Regione determina gli indirizzi della programmazione didattica dell'attività di formazione professionale nel rispetto dell'unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

Al fine della determinazione di tali indirizzi, presso l'Assessorato competente è costituito un gruppo di lavoro.

Qualora i compiti affidati al gruppo di lavoro richiedano la particolare competenza tecnica e scientifica di estranei all'Amministrazione regionale, il gruppo di lavoro può essere integrato da docenti universitari o da esperti aventi la specifica competenza richiesta.

La programmazione didattica dovrà informarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, attraverso una strutturazione modulare e la adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

I programmi, che si fondano sulla polyvalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi.

Nella loro elaborazione si terrà conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAGGIO.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 10

Raccordi con il sistema scolastico

Ai fini dell'innovazione metodologica-didattica e della ricerca educativa, la Regione adotta provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni per l'utilizzazione reciproca delle relative strutture, delle attrezzature e del personale.

La Regione si avvale altresì dei Consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

La Regione cura inoltre il rispetto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, adottando, con il consenso degli allievi che frequentano le attività di formazione professionale e che siano privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FLORIS, *Segretario*:

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

Art. 11

Piani Pluriennali regionali

La Regione predispone piani pluriennali ed annuali di formazione.

I piani pluriennali, di durata pari ai piani regionali di sviluppo, stabiliscono i bisogni formativi in collegamento con le linee di sviluppo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale.

I piani pluriennali fanno parte integrante dei piani regionali di sviluppo.

La Giunta, su proposta dell'Assessore regionale competente e sentito il Comitato regionale per la programmazione, sottopone, entro 90 giorni dall'approvazione del piano triennale di sviluppo economico, il piano pluriennale formativo al Consiglio regionale, che lo approva sentita la Commissione consiliare competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 12

Provvidenze comunitarie e statali

L'Assessorato competente, al fine di rendere stabile e programmato l'afflusso dei contributi comunitari e statali, predisporrà periodicamente progetti di intervento di formazione professionale atti ad accedere ai contributi del Fondo sociale europeo e dei competenti organi statali, tenendo conto delle dinamiche

del mercato del lavoro e dei possibili sbocchi occupazionali.

L'Assessorato competente, nell'ambito della programmazione dei piani di cui all'articolo 11 ed entro il limite massimo di spesa indicato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), autorizza la presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati e specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati dalla normativa statale e comunitaria vigente.

In tal senso l'Assessorato curerà la più ampia diffusione e informazione della normativa comunitaria.

Dei progetti di cui al primo e al secondo comma sarà data tempestiva comunicazione alla competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

FLORIS, Segretario:

Art. 13

Piani annuali regionali

I piani annuali regionali determinano la localizzazione e la tipologia delle iniziative formative raggruppate per base comprensoriale e per i settori economici cui si riferiscono.

I piani annuali regionali, in particolare, devono indicare:

a) il numero totale degli allievi utenti del servizio di formazione professionale ed i requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, nonché i criteri di selezione per le eventuali domande in soprannumero;

b) le fasce o le qualifiche professionali previste dal piano pluriennale di cui all'articolo 11;

c) le sedi presso cui si svolgerà l'attività di formazione;

d) i cicli formativi necessari al conseguimento delle qualifiche di cui al precedente punto b);

e) i servizi sociali garantiti agli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale;

f) le attività di aggiornamento e di riqualificazione rivolte ai docenti.

Fa parte integrante del piano annuale il piano finanziario di cui all'articolo 27.

I piani annuali di cui ai commi precedenti sono predisposti dall'Assessorato regionale competente sulla base delle proposte pervenute dai Consigli comprensoriali o delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 14, e approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FLORIS, Segretario:

Art. 14

Attribuzioni dei Consigli comprensoriali e delle Comunità montane

I Consigli comprensoriali e delle Comunità montane hanno il compito di contribuire all'elaborazione della programmazione pluriennale ed annuale dell'attività formativa nell'ambito del Comprensorio e della Comunità montana.

Le proposte di attività pluriennale devono essere elaborate in armonia e all'interno dei piani regionali di sviluppo e di assetto del terri-

torio.

Le proposte dei piani pluriennali di formazione elaborati dai Consigli comprensoriali e delle Comunità montane, sentiti i Consigli scolastici distrettuali ricadenti nei rispettivi territori, devono essere inoltrate dalle rispettive Giunte all'Assessorato regionale competente entro 60 giorni dalla data di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo.

I piani annuali di formazione dovranno essere elaborati dai Consigli di cui sopra nel rispetto dei piani pluriennali di formazione e tenendo conto delle indicazioni e delle proposte dei comitati di gestione sociale dei centri di formazione professionale o delle strutture equiparate ai Centri di formazione professionale nel settore agricolo presenti nel territorio.

I pareri di cui al terzo e quarto comma dovranno pervenire ai Consigli comprensoriali e delle Comunità montane entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

I piani annuali dovranno essere inoltrati dalle Giunte comprensoriali o dalle Comunità montane entro il 30 aprile di ogni anno all'Assessorato competente.

Il piano annuale deve in particolare indicare:

- a) i settori di intervento;
- b) il quadro degli sbocchi occupativi e dei bisogni di riconversione;
- c) gli obiettivi dei singoli interventi;
- d) le sedi di svolgimento degli interventi;
- e) il preventivo di spesa elaborato sulla base di parametri stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente;
- f) le proposte di adeguamento organizzativo e strutturale dei centri e delle strutture equiparate interessate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

***FLORIS, Segretario:**

Art. 15

Centri di formazione professionale

La formazione professionale viene di norma attuata, ai sensi della presente legge, dai Centri di formazione professionale.

I Centri di formazione professionale sono sedi costituite e destinate stabilmente allo scopo specifico della formazione professionale, dotate di personale, strutture e attrezzature idonee all'attuazione delle attività formative.

La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, provvederà con apposito regolamento alla definizione degli standard minimi per l'abilitazione dei Centri di formazione professionale a svolgere le attività di formazione.

Gli standard minimi riguarderanno i locali, le attrezzature, il livello di qualificazione dei docenti e gli organismi di gestione.

Per sopperire alla carenza di strutture formative e per esigenze temporanee connesse con l'attuazione di particolari cicli formativi, la Regione potrà riconoscere ed equiparare ai Centri di formazione professionale anche sedi occasionali, purché dotate di personale e di attrezzature in grado di soddisfare gli standard minimi.

I nuovi Centri di formazione professionale dovranno ottenere un riconoscimento di idoneità con decreto dell'Assessore competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Con la stessa procedura potrà essere revocato il riconoscimento nei confronti dei Centri di formazione professionale o delle sedi occasionali per i quali venissero a mancare i requisiti indicati dal regolamento anzidetto.

PRESIDENTE. All'articolo 15 è stato presentato l'emendamento n. 2, sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

FLORIS, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Cardia - Muravera - Floris Mario:

“Art. 15 — Al quinto comma sostituire le parole: “riconoscere ed equiparare ai C.F.P. anche sedi occasionali”, con le parole: “autorizzare, limitatamente al periodo di svolgimento dei corsi, l’espletamento di attività formative anche in sedi occasionali”. (2)

PRESIDENTE. E' stato presentato anche l'emendamento numero 6 aggiuntivo, a firma Cardia - Mela - Marini. Se ne dia lettura.

FLORIS, *Segretario:*

“Art. 15 — Al quinto capoverso, seconda riga, dopo “formative” aggiungere “per settori con caratteristiche peculiari” ”. (6)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta.* La Giunta li accoglie entrambi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, pongo in votazione prima l'emendamento numero 2, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

FLORIS, *Segretario:*

Art. 16

Strumenti di attuazione del piano

L'attuazione dei piani di cui ai precedenti articoli è realizzata direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano.

Sono strutture pubbliche le strutture degli ex INAPLI, ENALC, INIASA e CISAPI, nonché le strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte eventualmente da trasferirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Nell'ambito di un processo di riqualificazione e di potenziamento dell'attività formativa regionale, con successive leggi si disciplinerà la gestione diretta dei Centri di formazione professionale di proprietà della Regione.

I Centri regionali di formazione professionale sono istituiti, modificati e soppressi in base ad effettive esigenze funzionali con apposito provvedimento da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di formazione professionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

Per sopperire ad ulteriori fabbisogni di attività formativa, l'attuazione dei piani è realizzata, altresì, mediante convenzione, stipulata dalla Regione, sentita la Commissione consiliare competente, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Tali enti per essere ammessi al finanziamento devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) avere come fine la formazione professionale;
- 2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
- 3) non perseguire scopi di lucro;
- 4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della Regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

La Regione può altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

FLORIS, Segretario:

Art. 17

Convenzione

Le convenzioni di cui all'articolo 16 devono prevedere:

1) la durata della medesima, comunque non superiore al triennio;

2) l'indicazione dei corsi e delle attività alle quali si riferiscono;

3) i centri in cui le attività vengono svolte;

4) le forme di vigilanza e controllo;

5) l'obbligo di istituire il Consiglio di gestione sociale nonché il rispetto delle forme di partecipazione previste per i centri pubblici;

6) l'impegno di assicurare la partecipazione dei docenti ai corsi di aggiornamento e qualificazione programmati dalla Regione.

7) il rispetto degli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;

8) la pubblicizzazione dei bilanci;

9) l'entità dei finanziamenti.

Ugualmente, mediante convenzione, per interventi nel settore della formazione profes-

sionale, vengono utilizzate strutture scolastiche esistenti nel territorio, strutture disponibili presso le Università, istituti specializzati e Centri di ricerca, istituti regionali e di altri enti pubblici nonché impianti e laboratori appartenenti ad imprese o ad altre unità produttive.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

FLORIS, Segretario:

Art. 18

Sistema formativo e impresa

La Regione, per il conseguimento degli obiettivi dei piani pluriennali ed annuali, può stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, rivolti a giovani, disoccupati, lavoratori, tirocinanti, apprendisti e personale docente.

Tali convenzioni vengono stipulate nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) dell'articolo 16 della presente legge.

La Regione inoltre può stipulare convenzioni con imprese per l'effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro.

Nel regolamento di attuazione della presente legge verranno stabilite le modalità per la determinazione degli oneri connessi alla realizzazione di tali attività formative e per la copertura degli allievi dai rischi di infortunio.

Nello stesso regolamento di attuazione, inoltre, verranno disciplinate le modalità di svolgimento del tirocinio guidato presso imprese degli allievi affetti da disturbi del comporta-

mento o da menomazioni fisiche o sensoriali.

Le attività formative di cui al presente articolo sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

FLORIS, Segretario:

Art. 19

Formazione degli apprendisti

La Regione attua progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo i tempi e le modalità definiti dalla citata legge n. 25 e dai contratti di lavoro.

La Regione stipula, inoltre, con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani. Le relative spese gravano sul Fondo di cui all'articolo 28.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

FLORIS, Segretario:

Art. 20

Organizzazione dei Centri

E' assicurata ai Centri di formazione professionale l'autonomia nell'organizzazione e

nello svolgimento dei corsi loro affidati nel piano regionale di formazione professionale.

Nella definizione dell'orario e del calendario delle attività formative dovrà essere favorita la frequenza dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Per la selezione delle eventuali domande in soprannumero il Centro dovrà attenersi alle direttive contenute nel piano annuale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

FLORIS, Segretario:

Art. 21

Coordinatore di Centro

Ad ogni Centro è preposto un Coordinatore.

Il Coordinatore di Centro è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il Comitato per l'organizzazione e il personale, fra il personale inquadrato nella quinta e quarta fascia funzionale del ruolo speciale della formazione professionale ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

La nomina a Coordinatore di Centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al Coordinatore di Centro è corrisposta, per la durata dell'incarico, una indennità pari al 15 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della quinta fascia funzionale.

Detta indennità viene corrisposta per 12 mensilità, salvo quanto previsto dall'ultimo

comma dell'articolo 23 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

In caso di assenza, impedimento o aspettativa superiore a 60 giorni del Coordinatore del Centro, le sue funzioni sono esercitate dal docente del Centro con maggiore anzianità di servizio appartenente alla quinta fascia funzionale.

Il Coordinatore di Centro ha funzione di direzione e controllo sull'attività amministrativa e di coordinamento dell'attività didattica del Centro; cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'Assessorato da cui dipende funzionalmente.

Sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio di gestione sociale promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell'attività formativa, verificando i risultati conseguiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

FLORIS, Segretario:

Art. 22

Consiglio di gestione sociale

Presso ogni Centro di formazione professionale è costituito il Consiglio di gestione sociale che promuove e coordina le attività del Centro nel rispetto delle direttive generali della Regione, secondo le seguenti competenze:

a) proporre annualmente i piani di attività del Centro, ai sensi del precedente articolo 12, e segnalare il fabbisogno di spesa;

b) decidere l'impiego degli stanziamenti attribuiti al Centro dal piano finanziario, secondo le disposizioni amministrative contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione;

c) decidere l'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;

d) proporre agli organi competenti i provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramen-

to funzionale del Centro;

e) tenere i contatti con il Consiglio scolastico distrettuale, con gli Enti locali e con le forze sociali ed economiche;

f) fornire indicazioni sul fabbisogno di personale docente e di collaboratori per il miglior conseguimento degli obiettivi formativi;

g) autorizzare le integrazioni dei programmi e le sperimentazioni proposte dal Consiglio dei docenti, nell'ambito delle direttive emanate.

Il Consiglio di gestione sociale è così composto:

1) un rappresentante del Consiglio comprensoriale o della Comunità montana, delegato alla formazione professionale;

2) un rappresentante del Consiglio comunale del Comune ove ha sede il Centro;

3) il Coordinatore del Centro;

4) due rappresentanti del Consiglio dei docenti del Centro;

5) un rappresentante del personale non insegnante;

6) due rappresentanti degli allievi;

7) un rappresentante del Consiglio scolastico distrettuale;

8) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I rappresentanti di cui ai punti 4), 5) e 6) del comma precedente sono prescelti secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione della presente legge.

I rappresentanti di cui ai punti 1), 2) e 7) non possono essere designati in più di un Consiglio di gestione sociale.

Il Consiglio di gestione sociale dura in carica tre anni; gli incarichi possono essere riconfermati.

Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio di gestione sociale provvede ad approvare il regolamento interno e ad eleggere il Presidente ed il Segretario.

La Regione riconoscerà ai rappresentanti di cui ai numeri 1), 2) e 7), secondo la vigente normativa, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di gestione sociale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 23

Consiglio dei docenti

In ogni Centro di formazione professionale è istituito il Consiglio dei docenti, presieduto dal Coordinatore del Centro e composto dai docenti del Centro, con i seguenti compiti:

a) formulare proposte al Consiglio di gestione sociale per i piani di attività annuali e pluriennali relativi al Centro;

b) esaminare e coordinare le linee metodologiche ed i programmi didattici;

c) fissare i criteri interdisciplinari ai quali i gruppi docenti devono uniformarsi;

d) decidere sull'adozione e sulla produzione dei materiali didattici e presentare al Consiglio di gestione sociale proposte per il potenziamento degli ausili didattici del Centro, delle biblioteche d'aula e della biblioteca centrale;

e) proporre iniziative per attività parascolastiche.

Il Consiglio dei docenti ha facoltà di svolgere i propri compiti anche attraverso gruppi di lavoro nominati al suo interno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 24

Diritti degli allievi

Agli allievi dei corsi è garantito il diritto di riunirsi in assemblea e di esercitare libere attività culturali, sociali e sportive, secondo le modalità che saranno stabilite nelle disposizioni dettate dall'Assessorato competente all'inizio di ogni anno, sentita la Commissione consiliare competente e tenuto conto delle indicazioni emerse dai Consigli di gestione sociale.

La frequenza dei corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale. Sono fatte salve le garanzie di carattere assicurativo attualmente in vigore.

Tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge godono della facoltà di differire il servizio militare di leva e delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

FLORIS, *Segretario*:

TITOLO II

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'
FORMATIVE

Art. 25

Erogazione di fondi ai Centri pubblici

Con decreto dell'Assessore competente sono accreditati ai Centri pubblici di formazione professionale i fondi per la realizzazione dell'at-

tività formativa e dei servizi sociali previsti dal piano annuale.

L'accreditamento dei fondi ai Centri pubblici di formazione professionale viene effettuato mediante aperture di credito, ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per l'intero ammontare delle assegnazioni, sulle quali i Coordinatori dei Centri medesimi dispongono l'emissione di ordinativi a favore dei creditori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

FLORIS, Segretario:

Art. 26

Erogazione di contributi agli Enti o agli Organismi convenzionati

Il finanziamento delle attività ricomprese nelle convenzioni di cui all'articolo 17 si effettua con decreto dell'Assessore competente in materia di formazione professionale, sulla base di apposito bilancio preventivo predisposto dagli Enti gestori o dagli altri Organismi convenzionati.

Il bilancio preventivo è predisposto sulla base di criteri e di parametri riferiti a:

1) spese per le retribuzioni del personale e per i relativi oneri sociali:

a) Enti gestori: gli importi debbono essere previsti nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria limitatamente all'organico del personale docente e non docente, previsto dalla Regione per la realizzazione del piano annuale di intervento;

b) Organismi che non hanno come fine istitutivo principale la formazione professionale: gli importi debbono essere previsti nel

rispetto del contratto o regolamento vigente nel singolo organismo convenzionato;

2) Spese generali per l'organizzazione dei corsi;

3) Spese per il materiale didattico e di esercitazione;

4) Spese per le provvidenze connesse all'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi.

I criteri per l'attribuzione dei parametri di cui ai punti 2), 3) e 4) saranno definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 29 della presente legge.

Tali parametri saranno fissati dalla Giunta regionale ed aggiornati contestualmente all'approvazione dei piani pluriennali di intervento.

L'accreditamento dei fondi verrà effettuato su conti correnti bancari distinti con riferimento a quanto segue:

1) retribuzione del personale e relativi oneri sociali;

2) spese di organizzazione, per il materiale didattico e di esercitazione e per le provvidenze per l'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi.

La Regione può anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di riconversione, potenziamento e rinnovamento dei Centri, funzionali alla realizzazione del piano.

Le modalità di rendicontazione saranno indicate nella convenzione di cui all'articolo 16 e comunque la presentazione dei bilanci consuntivi dovrà avvenire non oltre sei mesi dalla data di chiusura delle attività formative regolamentate dalla convenzione stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

FLORIS, Segretario:

Art. 27

Piano finanziario

Il finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla presente legge, avviene con un piano finanziario annuale, che fa parte integrante del piano annuale di formazione professionale di cui al precedente articolo 13.

Nel piano finanziario dovrà essere indicato, per ciascuna sede di svolgimento dei corsi, l'ammontare della previsione di spesa per la retribuzione del personale, per l'organizzazione, per il materiale didattico e di esercitazione e per le provvidenze finalizzate all'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi; dovranno inoltre essere indicate le previsioni di spesa per le ristrutturazioni o riconversioni conseguenti all'inclusione nel piano di nuovi settori di intervento o per il migliore adeguamento dei Centri alle esigenze formative.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

FLORIS, Segretario:

Art. 28

Fondo per la formazione professionale

Sino al 31 dicembre 1979 la gestione del piano finanziario e le funzioni amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge vengono esercitate tramite il fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna, di cui alla legge regionale 17 dicembre 1956, n. 35, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 sono abrogate le leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6, e 17 dicembre 1956, n. 35.

Con pari decorrenza è istituito il fondo per la formazione professionale dei lavoratori in

Sardegna al quale sono trasferite le disponibilità di cassa ed i residui attivi e passivi accertati in conto del fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna - di cui alle leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6, e 17 dicembre 1956, n. 35 - alla data medesima.

Il fondo è costituito:

- a) dall'utilizzo della corrispondente somma di lire 12.287.000.000 prevista nel bilancio della Regione per il 1979, provenienti dal risparmio conseguente all'abrogazione, a partire dal 1° gennaio 1980, delle succitate leggi regionali;
- b) dai contributi di organi statali;
- c) dai contributi del fondo sociale europeo;
- d) dai contributi di altri enti e di aziende private;
- e) dai recuperi di gestione delle attività di formazione professionale.

Per l'amministrazione del fondo è istituita una gestione speciale affidata ai servizi di tesoreria regionale.

Sul fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna, l'Assessore competente in materia di formazione professionale provvede:

- a) alle aperture di credito a favore dei Centri pubblici di formazione professionale per la realizzazione dell'attività formativa e dei servizi sociali previsti nel piano annuale;
- b) al finanziamento delle attività ricomprese nelle convenzioni di cui all'articolo 16;
- c) alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, in materia di istruzione artigiana e professionale;
- d) alle spese derivanti dall'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 1976, n. 65;
- e) alle altre eventuali spese comunque connesse al conseguimento degli scopi previsti dalla presente legge.

Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 29 della presente legge sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disposizioni del Fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna, e per l'incasso di contributi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

FLORIS, *Segretario:*

Art. 29

Regolamento di attuazione

Le modalità di articolazione dei cicli formativi, la definizione degli standards minimi per la abilitazione dei corsi di formazione professionale, le modalità dell'organizzazione dei Centri di formazione professionale, le modalità di elezione di rappresentanti del Consiglio di gestione sociale, le modalità di predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi che devono presentare gli enti o organismi di cui all'articolo 16, la definizione dei parametri di cui all'articolo 26, le modalità per la determinazione degli oneri connessi alla realizzazione di attività formative presso aziende e per la copertura dei rischi di infortuni, le modalità di svolgimento del tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, terzo comma, nonché le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disposizioni del fondo di cui all'articolo 27 e per l'incasso dei contributi, sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la competente Commissione consiliare, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

FLORIS, *Segretario:*

Art. 30

Vigilanza e verifica

La vigilanza tecnica e amministrativa per lo svolgimento delle attività di formazione professionale è esercitata dall'Assessorato competente in materia. Spetta altresì allo stesso Assessorato la verifica e l'attuazione del piano formativo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

FLORIS, *Segretario:*

TITOLO IV

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 31

Alle finalità della presente legge l'amministrazione regionale provvede con uno stanziamento globale annuo non superiore a L. 8.000 per abitante residente in Sardegna; detto stanziamento viene calcolato sulla base dei dati della popolazione residente nell'Isola periodicamente rilevati dall'ISTAT. A tale importo si aggiungono le eventuali contribuzioni che dovessero pervenire dal fondo sociale europeo e dai competenti organi statali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

FLORIS, *Segretario:*

Art. 32

Entro il 31 dicembre 1979 la Giunta regionale, mediante apposita legge, disciplinerà il definitivo inquadramento del personale della formazione professionale ex INAPLI, ENALC e INIASA trasferito all'Amministrazione regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 22 maggio 1975, ed inquadrato nel ruolo speciale della formazione professionale dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Nella stessa legge verrà disciplinata altresì l'istituzione dell'albo dei docenti dei Centri privati di formazione professionale.

PRESIDENTE. All'articolo 32 è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Emendamento aggiuntivo parziale Cardia - Muravera - Granese:

“Art. 32 - Al primo comma, dopo la parola “ENALC”, aggiungere le parole: “INIASA e CISAPI” ”.

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

CARDIA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'emendamento l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Io vorrei dire che concordiamo sull'emendamento, e vorrei annunciarle che, per un errore, gli emendamenti numero 3 e numero 4, a firma anche dei colleghi Melis - Farigu - Rais - Erdas, vanno collo-

cati immediatamente dopo l'articolo 32. Quindi vanno discussi successivamente alla votazione e alla definizione dell'articolo 32.

L'emendamento numero 3 che è aggiuntivo dell'articolo 33, deve intendersi aggiuntivo dell'articolo 32.

PRESIDENTE. Allora, vediamo se è chiaro: l'emendamento numero 3 non è all'articolo 33, ma all'articolo 32, mentre l'emendamento numero 4 è all'articolo 34.

Si dia dunque lettura anche dell'emendamento numero 3.

FLORIS, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Puddu Piero - Melis Antonio - Farigu - Rais - Erdas:

“Art. 32 - Norma transitoria - “Fino a che non entreranno in vigore le norme per il trasferimento del personale già inquadrato nel ruolo speciale della formazione professionale, a far data dal 1° luglio 1979, il valore del punto parametrico previsto dalla lettera a) della tabella P annessa alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 è uguale a lire 3.500” ”. (3)

PRESIDENTE. Prego la Giunta di voler dare il parere anche all'emendamento numero 3.

SERRA (D.C.), *Assessore al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marini. Ne ha facoltà.

MARINI (P.C.I.). Scusi, per chiarezza, vuole fare rileggere l'emendamento al Segretario, perché a questo punto ...

PRESIDENTE. Riepiloghiamo, l'emendamento numero 3 che era stato presentato come emendamento all'articolo 35 *bis*, va invece inteso come emendamento all'articolo 32.

E' chiaro di che cosa si discute? Sull'ar-

articolo 32 e sugli emendamenti numero 5 e numero 3 ha domandato di parlare l'onorevole Marini. Ne ha facoltà.

MARINI (P.C.I.). Signor Presidente intanto non è chiara la prima parte dell'emendamento Puddu e più, laddove dice: "fino a che non entreranno in vigore le norme per il trasferimento del personale già inquadrato nel ruolo speciale della formazione professionale". Non è chiara, questa parte, perché non si riesce a capire cosa voglia dire: "norme per il trasferimento del personale già inquadrato", dal momento che nessun trasferimento mi pare debba essere operato, trattandosi di personale già inquadrato all'interno della legge 51; quindi non si riesce — per lo meno noi non riusciamo — a comprendere cosa l'onorevole Puddu abbia inteso dire.

Questa è la prima considerazione.

La seconda considerazione è che questo articolo modifica, in una parte sostanziale, la legge 51, quindi, introduce un nuovo onere nell'articolo di spese (che poi è l'articolo 36 bis, emendamento ulteriore, presentato dallo onorevole Puddu Piero, Melis ed altri). Noi riteniamo che questo emendamento, se verrà mantenuto, debba essere riportato all'esame della Commissione competente, per un esame attento ed approfondito di tutte le implicanze che esso comporta; esame che non può essere fatto durante il dibattito in Aula.

Chiediamo, pertanto, se l'onorevole Puddu intenda tenere in piedi questo emendamento, essendo nostra convinzione che esso richieda un rinvio della norma in Commissione.

Bisogna però essere consapevoli ed avere chiaro che un rinvio di questa norma in Commissione, probabilmente, significherebbe bloccare l'esame di questo disegno di legge, e non portarlo a compimento nel corso di questa legislatura.

Noi siamo convinti che i compagni socialisti, nel presentare questo emendamento non si sono posti l'obiettivo di bloccare l'iter del disegno di legge. Si sono posti, evidentemente, altri obiettivi, più o meno plausibili; è un giudizio mio, onorevole Puddu, mio personale e del gruppo, non sto dicendo che questa è la

volontà dei compagni socialisti né del Partito socialista. Ciò che voglio fare rilevare, onorevole Puddu, e deve essere chiaro per noi e per chi è interessato a questo disegno di legge, è che questo emendamento, per essere esaminato con serietà, con attenzione e con impegno, proprio per le implicanze che esso determina, richiede un rinvio in Commissione, e che il rinvio in Commissione del disegno di legge significa, probabilmente, bloccare l'iter del provvedimento e non poterlo esitare nel corso di questa legislatura.

Perciò noi chiediamo che, se l'emendamento non viene ritirato, il disegno di legge sia rimandato in Commissione per un ulteriore accertamento e approfondimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente non ho illustrato l'emendamento.

PRESIDENTE. Non ha illustrato l'emendamento, ma ha chiesto la parola sull'articolo e sull'emendamento che esisteva allora. Io ho fatto già un'eccezione consentendole di abbinare un emendamento che riguardava un altro articolo.

Posso fare una seconda eccezione e darle la parola, ma è la seconda eccezione.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, io la ringrazio comunque. Ho parlato prima solo per indicare un errore, dovuto al fatto che, alla fine della legislatura, la mole dei provvedimenti anche complessi che vengono portati, non consente al Consiglio di seguire con sufficiente attenzione tutti i provvedimenti; quindi, delle sviste possono sempre avvenire.

Chiarito questo, credo di dover affermare che l'osservazione fatta dal collega Marini, è un'osservazione che, evidentemente, si richiama al Regolamento; e viene utilizzato, l'articolo 81, mi sembra, per la prima volta; il che è legittimo non v'è dubbio, collega Marini: ma, quando altre volte lo stesso Presidente

della Commissione finanze ha fatto dei rilievi del genere, non abbiamo mai utilizzato l'articolo in questione.

L'importanza del provvedimento, impone, non v'è dubbio, di chiarire che lo scopo della presentazione dell'emendamento evidentemente non vuole essere quello, di consentire a nessuno, e quindi neanche al Gruppo comunista, di insabbiare o di non approvare il provvedimento; e da noi è lontana questa intenzione.

Occorre un richiamo al senso reale, alla portata del provvedimento, e all'importanza che assume l'emendamento che la Giunta aveva già dichiarato di accettare, in prima battuta; ora vedo che ci sono riflessioni, e questo può evidentemente implicare certi giudizi che noi abbiamo sempre sostenuto ...

La Giunta ha accettato questo emendamento, questa è la mia interpretazione; è una mia interpretazione, che come tutte le interpretazioni, evidentemente, è da discutere e io non voglio fare una lunga discussione in proposito. Questa legge oltre ad aver creato una serie di principi, aver organizzato, definito, normato come si dice, la questione della formazione professionale in Sardegna ha rimandato, (rispondo anche al collega Marini) nell'articolo 32, al 31 dicembre del '79, il definitivo inquadramento; non c'è stato modo di affrontare l'altra parte della legge, che la 1^a Commissione ha avuto dalla Commissione competente in materia di cultura; e non essendo i tempi sufficienti, si è ritenuto di risolvere il problema con questo articolo 32.

Allora la posizione del Gruppo socialista o dei firmatari (perché c'è anche il collega Melis) qual è? E' quella di tentare di consentire che i dipendenti dell'addestramento professionale abbiano ad usufruire dei benefici che sono riconosciuti a tutti i dipendenti che sono stati trasferiti in virtù del 480 o di altre norme delegate. Cioè di far sì che ci sia un minimo di giustizia, perché noi non comprendiamo come si possa trascurare un settore di estrema importanza, di estrema rilevanza (come ha detto la collega Cardia nella conclusione della sua relazione) senza tener conto che esistono dei bisogni che escono dalle normative di carattere genera-

le, che sono importanti, ma che non producono effetto. Le idee, diceva qualcuno, e quindi anche la formazione professionale, camminano sulle gambe degli uomini. Cioè sono gli individui, gli operatori che hanno bisogno, in qualche modo, di vedere tutelati i loro diritti, per quanto riguarda il trattamento economico.

E, allora, lo sforzo che noi abbiamo fatto è di esaminare (dato che la cosa dovrà essere comunque raggiunta, poiché la Giunta presenterà, nella prossima legislatura, il disegno di legge che dovrà tenere conto che esiste un trattamento economico per i dipendenti della Regione previsto dalla legge 51) il modo di anticipare dal 1° luglio del '79 una parte di questi benefici economici. Per quanto riguarda l'incidenza finanziaria, esso si riduce a 301 milioni; e non importa nessun aumento di spesa, perché avviene il prelevamento dal fondo dell'Assessorato al lavoro formazione professionale, cooperazione.

Quindi è una operazione che se esaminata con serenità non è poi tanto complicata da dovere, per forza, riportare il discorso in Commissione, e quindi di bloccare la legge; può invece consentire all'Assemblea e quindi ai colleghi del Gruppo comunista e alla Giunta - e la Giunta ha tutti gli elementi per dare forza ai miei argomenti - di risolvere un problema che, evidentemente, preoccupa e mortifica più di quanto non possano mortificare le norme importantissime di questo disegno di legge, ma che producono solo effetti teorici, propositivi, ma non effetti che consentano di affrontare il problema reale dei dipendenti dei centri di addestramento professionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Onorevole Murru, ho dato la parola al collega Serra perché, forse, è opportuno che chiarisca prima la posizione della Giunta.

SERRA (D.C.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Volevo dire, onorevole Puddu, che il mio spostamento da un microfono all'al-

tro, ha fatto sì che io ripetessi per due volte il parere positivo della Giunta sull'emendamento numero 5; ecco dove può essere l'equivoco.

Non è possibile, altrimenti, che la Giunta dica sì a questo emendamento, e le spiego il perché. Devo fare una brevissima cronistoria dei lavori in Commissione; evidentemente, quando io mi metto ad esaltare qualcosa che credo che abbia funzionato bene anche in termini politici, sbaglio tutto e porto jella. Mi spiego subito. In Commissione, dove si è svolto un lavoro veramente fattivo, costruttivo, positivo, un confronto, quando si è trattato di decidere, tutti insieme, se potevamo o meno affrontare l'ultimo fascio degli emendamenti che riguardava il trattamento economico del personale (emendamenti che, per decisione comune, su sollecitazione dello stesso Presidente della Commissione, perché non dirlo, erano stati richiesti alla Giunta) erano presenti: il Presidente della Commissione, la Giunta, il funzionario, ovviamente, e tre partiti politici (se sbaglio, mi corregga, onorevole Puddu); Comunisti, e Democratici cristiani (ho detto prima Comunisti, non mi si fraintenda, solo perché in ordine alfabetico vengono primi), dissero: facciamo il disegno di legge generale; se sarà possibile, affronteremo anche l'altra parte.

Il Partito socialista, rappresentato, guarda caso, dall'onorevole Puddu, ha detto: facciamo soltanto la prima parte (se ho sbagliato, mi si corregga, altrimenti, ci sono gli atti della Commissione).

PUDDU PIERO (P.S.I.). Non ero presente. Era un altro giorno! Ero in un'altra Commissione, dove sostituivo un collega assente. In quel momento, non ero presente.

SERRA (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Onorevole Puddu, sono consapevole di quanto vado affermando e, se occorre, al di là di questa seduta, dovrò chiedere che venga verificato chi di noi due sta mentendo e chi no.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Presidente, mi appello al Regolamento.

SERRA (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Questo è per la storia. Dico di più ...

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi!

SERRA (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Chiedo scusa, signor Presidente, ma io sto soltanto affermando dei fatti.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Mi appello al Regolamento.

Sono stato accusato di mendacio dall'onorevole Assessore.

SERRA (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Ma anche io, onorevole. Quando dice che io non sto dicendo il vero, di che cosa mi sta accusando?

PUDDU PIERO (P.S.I.). E' lei che lo sta dicendo a me! Io ero assente!

PRESIDENTE. Lasciamo che il collega Serra concluda.

SERRA (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Nella seduta della Commissione — e lo ripeto a fronte alta e a voce alta — due forze politiche si espressero dicendo: facciamo prima il disegno di legge e, poi, vediamo se c'è tempo anche per le altre norme (vedo che qualche collega fa cenno di sì); il Partito socialista, nella persona dell'onorevole Puddu ...

PUDDU PIERO (P.S.I.). Io non c'ero!

SERRA (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Nella persona dell'onorevole Puddu, insisto, ha detto: facciamo soltanto il disegno di leg-

ge generale.

Detto questo, devo dare atto all'onorevole Puddu, che dopo che abbiamo varato concordemente la norma programmatica, che, tenuto conto che ci deve essere giustizia nei confronti del personale della Regione, fissava il tempo massimo per adottare le norme legislative necessarie perché tutto il personale della formazione professionale venisse associato al ruolo unico della Regione, previsto dalla legge 51, si disse anche: badate bene, esecutivo e legislativo, componenti politiche tutte devono essere d'accordo per varare tutte insieme questa norma che li impegna al di là della fine di questa legislatura; questo clima positivo in cui si vara questa norma è garanzia per noi stessi e per il personale che ne attende le conseguenze che questa stessa norma verrà rispettata, che entro il 31 dicembre saranno adottati i provvedimenti necessari perché anche il personale della formazione professionale possa beneficiare della situazione di cui beneficia il resto del personale della Regione.

D'altra parte, onorevole Puddu, lei sa bene che avevamo fatto questo, perché lo stesso disegno di legge che disciplinava il trattamento economico del personale prevede, per il 1° gennaio 1980, l'inizio dei benefici economici veri e propri, per quanto riguarda il personale della formazione professionale.

Le do atto onorevole Puddu, che lei, poi, in altra sede, ha posto con molta consapevolezza (mi lasci parlare, non ci sono solo spine: ci sono anche le rose) questo problema. E io, che mi sono dichiarato favorevole alla sua soluzione, le ho anche suggerito: avvicini tutte le forze politiche. E, stamattina, le ho detto: avvicini la Presidenza della Commissione, per vedere cosa è possibile fare; perché la cosa peggiore (e che suonerebbe certamente a danno anche per il personale della formazione professionale) sarebbe rompere l'unitarietà che ha dominato i lavori della Commissione, che aveva visto iniziare i lavori in questa Aula e che serve nella prossima legislatura, per mantenere l'impegno fissato in questa norma programmatica.

Ecco perché, onorevole Puddu, la Giunta

non poteva, al di là della somma in questione, accettare l'emendamento.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente vorrei parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Per fatto personale, come lei sa, potrà parlare esaurito l'argomento in discussione o a fine seduta, onorevole Puddu.

Ha domandato di parlare l'onorevole Murrù. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Signor Presidente, signori della Giunta, sull'emendamento io sarò brevissimo, chiedendo di riportare in Commissione l'esame dell'emendamento e, quindi, della legge, per un fatto molto elementare.

Non si dica che sono io a richiamare al senso della obiettività, o che sia io un prevaricatore. Non è la prima volta — tendo a sottolinearlo anche in fine di legislatura — che ci si mette quasi di fronte al fatto compiuto, non rispettando quelli che sono (mi si consenta di dirlo) diritti dell'unica opposizione esistente nel Consiglio regionale, cioè della nostra parte politica; al fatto compiuto costituito questa volta dalla consegna di una legge così complessa che, per i molteplici impegni che abbiamo avuto, non abbiamo potuto seguire e alla quale non abbiamo potuto dare il nostro contributo anche in Commissione. La discussione avvenuta sull'emendamento ha dato piena dimostrazione, in ogni caso, delle necessità di un approfondimento e di un esame condotto con maggior serietà. Questa legge è stata consegnata questa mattina! Ma come si può discutere così una legge tanto complessa? Come si può consentire alla mia parte politica di esaminare questo provvedimento di legge, che non è chiaro in tante parti, amici della Commissione che ci avete lavorato e che, mi si consenta la presunzione, avrebbe necessità di tante e tante modifiche, fondamentalmente di carattere giuridico, ma anche di carattere economico e, quindi, di pertinenza sindacale?

E allora, signor Presidente, — e ho concluso — credo di essere dalla parte della ragione nel sollevare questa ennesima eccezione, che

si fonda sull'ennesima scorrettezza che si commette ai danni del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale, non tanto come partito politico rappresentato in questo Consiglio regionale, in quanto come unica opposizione che ha tutto il dovere di sindacare, ma alla luce di un ragionamento che può fare solo attraverso un approfondimento della normativa.

Per questa ragione io accolgo la richiesta di un rinvio in Commissione di tutto il provvedimento e non solo dell'emendamento e, quindi, di questo articolo, che è tutt'altro che chiaro. Voi avete fatto riferimento (mi si scusi) al 31 dicembre 1979, facendo richiamo a degli impegni. Ma, scusate, per quanti altri provvedimenti, molto più importanti, abbiamo sentito questo genere di impegni?

Li vogliamo esaminare questi provvedimenti previsti dal Piano di rinascita, fino al Piano triennale, che avevano delle scadenze ben precise, ben elaborate propagandisticamente agli effetti dell'opinione pubblica? Ma come si può accettare come credibile l'appuntamento del 31 dicembre 1979 per regolamentare il rapporto di questo personale, quando l'esperienza ci insegna che è tutta, ed esclusivamente, propaganda?

E, allora, io ritengo che sia molto più opportuno riesaminare, o dare la possibilità a noi di esaminare questo provvedimento, almeno per il tempo che ci consenta di dare quel contributo che abbiamo sempre dato per migliorare le cose, e non certamente per peggiorarle. Ci si dia atto che la critica che il Gruppo del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale ha sviluppato in Consiglio regionale, in tutte le occasioni (e anche ieri ne abbiamo dato prova) è stata sempre una critica costruttiva.

PRESIDENTE. Altri intendono parlare? Desidero sapere dal collega Marini o da qualche altro collega del Gruppo comunista se intende insistere nella richiesta.

CARDIA (P.C.I.). Signor Presidente, credo che, dopo il parere della Giunta, il Gruppo comunista non intenda insistere nel rinvio della legge in Commissione; ci pare infatti che, dalla discussione che si è sviluppata, siano emersi

abbastanza chiaramente i problemi che ineriscono a questo emendamento.

Il collega Marini ha espresso poc'anzi qual è l'intendimento del Gruppo comunista in merito a questo emendamento; però non intendiamo insistere nella pregiudiziale del rinvio in Commissione. Intendiamo invece rivolgerci agli altri Gruppi politici, perché sia, in maniera positiva, superato questo che rischia di essere un ostacolo assai grave al buon andamento della legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 32. Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, farò dopo un esplicito richiamo al Regolamento, evidentemente, per tutelare la mia dignità come consigliere e la mia onorabilità, non appena sarà finita la discussione sull'articolo.

Fatta questa precisazione, noi abbiamo ritenuto, nel diritto-dovere che hanno ogni Gruppo e ogni consigliere, di rappresentare le nostre preoccupazioni, le nostre perplessità, e soprattutto di proporre, come è diritto dovere di ogni singolo consigliere, un emendamento che tendesse ad affrontare un problema reale.

L'emendamento, così come noi lo abbiamo proposto, lo riconfermiamo, per la validità che esso ha nell'attuale momento; non è, infatti, facile discutere proposte di tale ampiezza, senza tener conto dei bisogni reali che esistono, anche in questo settore.

Fatta questa precisazione, signor Presidente, chiarito anche come dichiarazione di voto che la nostra proposta (essendo anche stata ritirata la richiesta di rinvio in Commissione dai colleghi del gruppo Comunista) non intende bloccare la legge, sarà l'Aula che dovrà determinare se l'emendamento è o meno rispondente ad una situazione; ed è alla volontà dell'Aula, alla sua sovranità che noi ci appelliamo.

Preciso ancora che l'Assessore, a nome della Giunta, non ha argomentato se la cosa sia fattibile o no, perché la risposta che noi

volevamo non era una risposta di ordine politico, ma una risposta di ordine tecnico, di compatibilità finanziaria, di difficoltà reale; in presenza di argomenti del genere, evidentemente, noi avremmo potuto anche riesaminare il nostro atteggiamento.

Lascio poi al collega Serra, al suo patrimonio, tutto quello che ha detto nei miei confronti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.), Presidente della Giunta. Siccome non c'è l'Assessore al personale, che avrebbe potuto spiegare meglio questa faccenda, debbo dire soltanto che questo emendamento noi non siamo in grado di valutarlo immediatamente nella sua congruità, dal punto di vista finanziario; riteniamo quindi che sia difficile anche per il Consiglio formulare la relativa norma finanziaria.

Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione riguarda il fatto di coerenza generale; così come abbiamo ritenuto che la normativa per i concorsi dovesse essere adeguata alla struttura della 51, altrettanto si deve dire per il trattamento economico, che deve essere esattamente nelle stesse condizioni, almeno nei caratteri generali, di quello di tutta la struttura della formazione professionale.

Le ragioni di merito sono molto precise; non c'è nessuna ragione di collocare questo personale, che entra in questo momento, in una condizione differenziata rispetto a quello che è già entrato prima.

Si sistemerà tutta la questione nella legge generale, che è prevista e il cui rimando esplicito è stato indicato dalla stessa Commissione; si organizzerà tutta la ristrutturazione, prevista anche in diverse parti, in una legge specifica *ad hoc*, che sarà relativa al personale, non soltanto del CISAPI, ma di tutta l'istruzione professionale della Sardegna.

PRESIDENTE. Io vorrei avvertire i colleghi che, in sede di coordinamento, se non vi

sono obiezioni da parte vostra, sarà opportuno modificare l'articolo 32 nel senso che "la Giunta presenterà un disegno di legge" e non "mediante apposita legge disciplinerà", questo mi sembra evidente. E' chiaro?

Cioè si impegna la Giunta a presentare un disegno di legge e non certo a disciplinare con legge, non potendolo fare. Ma è una questione che si risolve in sede di coordinamento.

Metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

FLORIS, Segretario:

Art. 33

In sede di prima applicazione della presente legge le procedure previste dagli articoli precedenti operano senza il rispetto dei termini per esse previsti e con riguardo agli anni di formazione 1978-1979 e 1979-1980.

Per l'anno di formazione 1979-1980 inoltre gli obiettivi generali della formazione professionale contenuti nei piani pluriennali previsti dall'articolo 11 sono fissati da una nota di specificazione che integra il programma triennale vigente, secondo le procedure contenute nella legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

FLORIS MARIO, *Segretario:*

Art. 34

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 12.287.000.000 si farà fronte per l'anno 1980 con le somme già destinate all'applicazione delle leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6, 17 dicembre 1956, n. 35, 21 gennaio 1976, n. 3, e 29 novembre 1976, n. 65, e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. E' chiaro che l'emendamento numero 4 decade, essendo stato respinto dal Consiglio l'emendamento numero 3.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

FLORIS MARIO, *Segretario:*

Art. 35

Sono abrogate le leggi regionali 1° agosto 1950, n. 42; 9 luglio 1952, n. 18; 11 luglio 1952, n. 22; 16 aprile 1955, n. 5; 3 febbraio 1961, n. 2; 28 maggio 1969, n. 28.

Sono inoltre abrogate a partire dal 1° gennaio 1980 le leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6, e 17 dicembre 1956, n. 35.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

FLORIS MARIO, *Segretario:*

Art. 36

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Procederemo successivamente alla votazione a scrutinio segreto.

Fatto personale

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu per fatto personale. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, ho già detto nella dichiarazione di voto sull'emendamento che il Gruppo socialista ha presentato alcune cose a riguardo delle affermazioni che testé ha detto e ha dichiarato l'onorevole Assessore Serra.

Credo che in quest'Aula, da molto tempo, per una serie di difficoltà obiettive, per la temperie politica che il Paese attraversa, avevamo raggiunto un modo per portare avanti il confronto politico, che vedeva spesso, seppure attraverso una polemica aspra, ottenere un clima produttivo di effetti legislativi, produttivo di fatti politici, chiarificatore di posizioni politiche.

Per quanto riguarda la mia persona, credo di aver dimostrato lungamente, sia per la appartenenza a questa che ad altre legislature, di aver svolto sempre, coerentemente nel difendere gli stessi ideali, secondo i limiti, secondo le capacità, evidentemente, che mi sono dati dalla mia formazione, dalla mia milizia, dal mio credo politico e dal mio determinato punto di vista, il mio dovere di consigliere,

di rappresentante non solo di una parte, di una posizione politica, ma degli interessi reali quali sono determinati nella legge che prevede l'elezione del Consiglio regionale.

Ho cercato sempre di essere, coerentemente, rappresentante di una posizione politica, difensore di posizioni percorribili, mai demagogiche e non ho mai offeso alcuno; ho sempre mantenuto tutti gli impegni, anche quando ruoli diversi mi consentivano di poter utilizzare gli incarichi che la volontà dell'Assemblea mi aveva attribuito. Non ho fatto mai atto di prevaricazione nè atto di arroganza nei confronti di alcuno. Quando in una conclusione concitata di legislatura, quale è questa, (e non certamente per colpa del Gruppo socialista, né tanto meno per colpa mia) noi andiamo ad affrontare attraverso difficoltà obiettive, tutti questi provvedimenti che riguardano determinate categorie di persone, evidentemente ognuno vuol giocare un suo ruolo. Il Gruppo socialista non ha nulla da guadagnare, perché sa che quei carrozzoni sono stati creati dalla Democrazia Cristiana, non certamente dal Partito socialista.

Noi, quindi, abbiamo compiuto il nostro dovere, ritenendo che fosse giusto portare avanti il discorso del riconoscimento dei diritti di quei lavoratori, che non possono essere trascurati da una legge, che è importante, ma che non colpisce il segno. Leggi di principio ne abbiamo fatte tante, nel nostro Paese, con i principi abbiamo programmato, con i principi abbiamo creduto di risolvere i problemi; però i problemi sono tutti ancora aperti. E, siccome io sono uomo che, dopo 36 anni di vita amministrativa, è abituato ad andare all'obiettivo concreto, io tentavo di dare una risposta possibile a quei problemi.

PRESIDENTE. Onorevole Puddu, la prego di non ritornare su un argomento sul quale il Consiglio si è già pronunciato. Lei ha chiesto la parola per fatto personale, si limiti a questo.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Su un fatto per-

sonale e derivante da un argomento concreto; devo collegare ... (*Interruzione*).

PRESIDENTE. Ma non ritorniamo su un argomento che il Consiglio ha già esaurito.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Sto collegando il fatto personale al fatto concreto.

PRESIDENTE. Va bene, ma non può fare un altro discorso sull'argomento già concluso.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Mi faccia parlare.

PRESIDENTE. La faccio parlare se lei sta entro quei termini; se no, non la faccio parlare.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Starò nei termini.

PRESIDENTE. Bene, ci stia.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Le chiedo scusa e lei deve anche comprendere.

Per cui, quando noi abbiamo portato in quest'Aula certe proposte, quando quest'Aula ha definito atteggiamenti su singoli provvedimenti, quando i Gruppi politici, attraverso accordi che sono intervenuti in altra sede, sono stati spesso sordi o con gli occhi poco aperti, perché il discorso avveniva in altra sede, oggi che il discorso avviene alla luce del sole, oggi che è possibile il confronto assembleare, mentre da una certa parte continua a permanere una sorta di timore nei confronti delle opposizioni (che, evidentemente, hanno il compito di svolgere il loro ruolo), riteniamo che sia stato nostro diritto e mio diritto porre il problema. Per cui, concludendo, signor Presidente; dal momento che altri provvedimenti ci attendono, ricorderò che l'articolo 72 recita: "quando nel corso di una discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione la quale

giudichi il fondamento dell'accusa. Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire al Consiglio". Io chiedo la nomina di questa Commissione e che i termini siano fissati entro il 15 maggio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ne ha facoltà. Vi prego di attenervi al fatto personale.

SERRA (D.C.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Brevemente, signor Presidente e onorevoli colleghi; da quanto ho affermato precedentemente, mi sembra che le doti, le capacità, la serietà e la credibilità dell'onorevole Piero Puddu non siano state da me messe in discussione. Non solo non sono state messe in discussione in quelle affermazioni, che, se Dio vuole esisteranno registrate da qualche parte, ma non ho mai neppure pensato di metterle in discussione. Se questo ha inteso l'onorevole Puddu, in termini condizionali, potrei anche chiedergli scusa.

Ma io mi sono solo riferito a fatti politici che, signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono fatti privati, riservati agli intimi, ma sono fatti pubblici. Quando noi parliamo nelle Commissioni consiliari, come quando noi parliamo in quest'Assemblea, stiamo compiendo degli atti che non appartengono a noi stessi o a quelli che sono soltanto presenti in quel momento.

Io ho soltanto riferito (la discussione, in quell'occasione, verteva sul fatto se vi fosse o non vi fosse il tempo, per esaminare tutta o solo una parte della legge) ho riferito quale è stata la posizione — e riconfermo quello che ho detto — delle forze politiche presenti in Commissione in quel momento. Mentre io affermavo questo, mi è sembrato di aver sentito (se sbaglio, correggetemi), da parte dell'onorevole Puddu, dire: "non è vero, io non c'ero". Ora, poiché io, invece, in Commissione c'ero e resto convinto che le cose sono andate come io ho detto, ho ribattuto: "va bene, potremo poi ri-

stabilire la verità attraverso la registrazione che esisterà, attraverso i colleghi che erano presenti in Commissione, vedere chi dei due si sta sbagliando". Solo questo credo di aver detto o fatto e non vedo perché io debba con questo aver offeso l'onorevole Puddu, nè credo che lo onorevole Puddu abbia offeso me; tant'è che io non sento il dovere di comportarmi con un discorso, nè di difendere il mio Partito, tirato in ballo inopportuno in questo momento, dal momento che io non ho inteso e non intendo tirare in ballo il Partito socialista.

Se occorresse questo strumento di indagine, questo giuri previsto dall'articolo 72, signor Presidente, sono d'accordissimo ma per non lasciare dubbi chiederei che fosse quanto più immediata la riunione di questo organismo. Grazie.

PRESIDENTE. Va bene, il Presidente ha sentito la richiesta del collega Puddu e le cose dette ora dal collega Serra e deciderà secondo quanto previsto dal Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Soppressione del Centro regionale antimalarico e antinsetti ed assunzione dei relativi compiti da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente". (421)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 421: "Soppressione del Centro regionale antimalarico e antinsetti ed assunzione dei relativi compiti da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente"; relatore l'onorevole Loretu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa.

Poiché il relatore è assente ci rimettiamo alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

BAGHINO (D.C.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta si rimette alla relazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Art. 1

La Regione predispone programmi tecnico-finanziari triennali per la tutela e la difesa dell'ambiente e per la lotta contro gli insetti nocivi e contro i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante.

I programmi tecnico-finanziari si articolano per ambiti territoriali coincidenti con quelli degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane e prevedono la ripartizione dei fondi fra i predetti Organismi comprensoriali o Comunità montane tenendo conto delle reali esigenze, della dimensione territoriale, della situazione geomorfologica del territorio e climatica delle singole zone, nonché della consistenza demografica.

In particolare il programma indica:

- a) gli interventi da eseguire in ciascun anno del triennio;
- b) i periodi nei quali effettuare la lotta;
- c) i sistemi e le tecniche di lotta più idonei a rispettare l'equilibrio ambientale;
- d) la quantificazione della manodopera ed il corrispondente contratto collettivo di lavoro da applicare;
- e) i mezzi ed i materiali necessari;
- f) i finanziamenti occorrenti ripartiti per stanziamenti annuali;
- g) i criteri per la verifica dei risultati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Art. 2

Ai fini della predisposizione dei programmi triennali di cui all'articolo 1, entro il 31 ottobre dell'anno precedente ciascun triennio, gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane formulano all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le proposte di intervento nei rispettivi ambiti territoriali, sulla base delle richieste dei Comuni e delle indicazioni degli enti specializzati nel settore.

I programmi triennali sono proposti dall'Assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio e con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed approvati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa conforme delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Con le procedure di cui al precedente comma sono approvate le variazioni ai programmi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Art. 3

Sulla base dei programmi tecnico-finanziari regionali gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane predispongono ed attuano programmi operativi triennali che, su proposta della Giunta esecutiva, vengono approvati con deliberazione consiliare.

Il programma operativo può, nel corso del triennio, essere aggiornato o modificato con la stessa procedura di cui al primo comma.

Copia del programma operativo e delle even-

tuali modifiche o aggiornamenti del medesimo deve essere trasmessa, a cura del Presidente dell'Organismo comprensoriale o della Comunità montana, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente entro 15 giorni dall'approvazione.

L'Assessorato, entro 30 giorni dal ricevimento dei predetti atti, può formulare rilievi circa la conformità alle indicazioni contenute nel programma tecnico-finanziario regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3 bis.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Art. 3 bis

Alla fine di ciascun triennio gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane devono presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente un dettagliato rapporto sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Art. 4

In caso di particolari situazioni o per eventi a carattere epidemico che richiedano un intervento immediato ed uniforme, su iniziativa dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con gli Assessorati direttamente interessati per materia, la Giunta regionale dispone il finanziamento di inter-

venti straordinari affidandone l'esecuzione agli Organismi comprensoriali o alle Comunità montane interessati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 5, 6 e 7 sono stati soppressi.

Si dia lettura dell'articolo 8.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Art. 8

Presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito il "Servizio per la tutela e difesa dei beni ambientali e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti".

Detto servizio, inoltre, provvede:

— alla raccolta e alla elaborazione dei dati sui corpi idrici ai fini dell'esercizio delle competenze regionali previste dalle leggi statali e regionali in materia;

— alle attività connesse al recupero delle acque ed alla loro riqualificazione ai fini della pesca;

— alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati necessari per la predisposizione ed emanazione di una legge regionale per la tutela del suolo;

— alla prevenzione e cura delle malattie delle piante.

Il servizio si articola in un numero massimo di tre settori, istituiti secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Per la gestione del Servizio di cui al primo comma è autorizzata l'esecuzione di spese in economia, tramite funzionario delegato, quando il loro importo non sia superiore a lire 2.400.000. Si applicano per la gestione di tali fondi le disposizioni vigenti in materia di economato regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato

presentato un emendamento n. 7, sostitutivo totale, a firma Floris Severino - Muledda - Erdas. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

“Art. 8 — Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si provvederà all'articolazione dell'organizzazione amministrativa necessaria per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Tali articolazioni dovranno inoltre provvedere:

— alla raccolta e alla elaborazione dei dati sui corpi idrici ai fini dell'esercizio delle competenze regionali previste dalle leggi statali e regionali in materia;

— alle attività connesse al recupero delle acque ed alla loro riqualificazione ai fini della pesca;

— alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati necessari per la predisposizione ed emanazione di una legge regionale per la tutela del suolo;

— alla prevenzione e cura delle malattie delle piante.

Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo è autorizzata l'esecuzione di spese in economia, tramite funzionario delegato, quando il loro importo non sia superiore a lire 2.400.000. Si applicano per la gestione di tali fondi le disposizioni vigenti in materia di economato regionale”. (7)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muledda per illustrare il suo emendamento.

MULEDDA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore Corona.

CORONA (P.R.I.), *Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Art. 9

Per lo svolgimento dei compiti di controllo e coordinamento dell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1, e per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 8 nell'ambito territoriale dell'Organismo comprensoriale o della Comunità montana, è istituito in ogni Comune sede di Organismo comprensoriale o di Comunità montana, un apposito nucleo tecnico costituito da un assistente, da un coadiutore e da un addetto, appartenenti alle fasce funzionali indicate all'articolo 19 della presente legge.

L'attività dei nuclei tecnici si svolge secondo le direttive generali dell'apposito Servizio dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il collegamento con i servizi periferici dell'Assessorato stesso e con quelli dell'Assessorato all'igiene e sanità.

Il personale indicato al primo comma è distaccato presso gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane che se ne avvalgono per l'attuazione dei programmi e per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Art. 10

I programmi possono prevedere l'assegnazione temporanea, secondo criteri di priorità, agli Organismi comprensoriali o alle Comunità montane, delle macchine disponibili, degli attrezzi e dei materiali occorrenti, per il tempo strettamente necessario per le operazioni di lotta e per l'utilizzazione esclusiva negli interventi operativi previsti nella presente legge.

Per tali fini l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza e gestisce l'officina, le macchine, gli attrezzi ed i materiali già in uso al Centro regionale antimalarico ed antinsetti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FLORIS MARIO, Segretario:

Art. 11

Per l'espletamento dei compiti di ricerca di cui al precedente articolo 8, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente opera, utilizzando attrezzature ed apparecchiature di laboratorio già in uso al Centro regionale antimalarico ed antinsetti, avvalendosi di personale di ruolo dell'Amministrazione regionale ed in collaborazione con uffici ed enti pubblici che svolgono attività nei singoli settori, nonché con aziende regionali.

Per particolari attività di ricerca, analisi e sperimentazione, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è, inoltre, autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni provinciali o con Istituti universitari e di ricerca.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

FLORIS MARIO, Segretario:

Art. 12

Alle spese per l'attuazione degli interventi da finanziare a norma dei precedenti articoli 1 e 4 si provvede mediante versamento delle somme a tal fine stanziata dalla presente legge per i distinti trienni, su un unico conto corrente bancario per ciascuno dei corrispondenti periodi triennali.

Su tali conti correnti bancari, da intestare alla Regione autonoma della Sardegna, i legali rappresentanti degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane hanno facoltà di disporre, con assegni speciali non trasferibili da loro sottoscritti ed esclusivamente intestati ai creditori, paganti fino alla concorrenza massima delle assegnazioni di fondi formalmente disposte in loro favore in applicazione della presente legge, nei limiti di importo della causale giuridica cui i pagamenti stessi si riferiscono.

Gli assegni conterranno a tergo gli esatti estremi della causale di pagamento e saranno controfirmati dal segretario dell'Organismo comprensoriale o della Comunità montana.

Le aperture dei conti correnti bancari relativi a ciascun distinto triennio vengono disposte con decreti dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, presso gli Istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria regionale, rispettivamente dopo l'entrata in vigore della presente legge per il triennio 1979-1981 e di quella di approvazione del bilancio regionale relativo al primo anno di ciascun successivo triennio. Con gli stessi decreti si provvederà altresì all'impegno pluriennale di spese degli interi stanziamenti previsti a carico degli anni finanziari relativi al competente triennio per l'attuazione degli interventi.

I versamenti su detti conti delle competenti annualità di cui al successivo articolo 22

sono disposti, previo provvedimento di pagamento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle leggi di approvazione dei bilanci regionali.

I pagamenti a carico dei conti non potranno globalmente eccedere le disponibilità dei conti stessi.

Con apposita convenzione saranno disciplinate le modalità di gestione dei conti correnti bancari di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

FLORIS MARIO, Segretario:

Art. 13

Gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane destinatari dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a rendere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro il 30 gennaio di ciascun anno, il rendiconto dei pagamenti disposti nel corso dell'anno solare immediatamente precedente a carico del competente conto corrente bancario, con esatta indicazione, sui moduli appositamente predisposti dall'Amministrazione regionale, della causale di ciascun pagamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FLORIS MARIO, Segretario:

Art. 14

L'importo degli interessi attivi maturati, alla fine di ogni anno del triennio considerato, sui conti correnti bancari di cui all'articolo 12, è portato in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa previsti per l'attuazione della presente legge, a seconda delle esigenze e con le procedure previste dall'articolo 2 per le variazioni ai singoli programmi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sia dia lettura dell'articolo 15.

FLORIS MARIO, Segretario:

Art. 15

Il personale salariato necessario per l'esecuzione degli interventi previsti dai programmi di cui alla presente legge è assunto dagli Organismi comprensoriali o dalle Comunità montane, entro i limiti indicati nei rispettivi programmi di intervento, tramite gli uffici di collocamento del Comune interessato oppure, ove il personale iscritto nelle liste di collocamento non risulti in possesso delle qualifiche richieste, degli altri Comuni del Comprensorio.

Prioritariamente verranno assunti gli iscritti nelle liste di collocamento forniti della qualifica di disinfestatore agricolo, purché non fruitori di trattamenti pensionistici dipendenti da precedenti rapporti di lavoro.

Il medesimo personale è assunto con contratto di diritto privato, con il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro ed è considerato giornaliero anche se il periodo di servizio supera il termine massimo previsto dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

A nessun titolo tale personale potrà prestare servizio negli uffici centrali o periferici dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 1 e numero 2. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Floris Mario - Muledda - Tronci - Melis Antonio - Puddu Piero - Fadda:

“Art. 15 — Al primo comma dopo le parole: “è assunto dagli Organismi comprensoriali e dalle Comunità montane”, aggiungere le parole: “o in subordine da altro Ente pubblico”.” (1)

Emendamento sostitutivo Floris Mario - Muledda - Tronci - Melis Antonio - Puddu Piero - Fadda:

“Art. 15 — Al secondo comma sostituire le parole “Disinfestatore agricolo” con le parole: “Disinfestatore Fito-sanitario” ”. (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tronci per illustrare i suoi emendamenti.

TRONCI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore Corona.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 15 così emendato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Art. 16

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è tenuta a bandire concorsi, distinti per fasce funzionali, per la copertura dei posti previsti dal successivo articolo 20.

Tali concorsi sono riservati a coloro che, in qualità di salariati, abbiano prestato servizio per il Centro regionale antimalarico ed antinsetti per un periodo anche non continuativo di almeno due anni nell'ultimo quinquennio e siano in possesso dei requisiti di legge, prescindendosi dai limiti di età.

Ai fini della partecipazione ai suddetti concorsi, per gli operai specializzati previsti dalla quarta fascia funzionale e per il personale della terza e seconda fascia il titolo di studio richiesto — ferma restando la specializzazione o la qualificazione — è quello della scuola dell'obbligo, riferita all'epoca in cui il candidato avrebbe dovuto concludere il corso di studi.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano a coloro che fruiscono di trattamenti pensionistici dipendenti da precedenti rapporti di lavoro.

Le qualifiche tecniche della sesta fascia funzionale previste dall'articolo 19 e tutti i posti eventualmente disponibili dopo l'espletamento dei suddetti concorsi saranno ricoperti mediante pubblico concorso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Art. 17

Per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo precedente si applica l'articolo 92 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Art. 18

Il servizio, anche non continuativo, prestato presso il Centro regionale antimalarico ed antinsetti, anteriormente all'inquadramento in ruolo previsto dalla presente legge, è valutato agli effetti della progressione economica nella fascia funzionale di inquadramento per due terzi e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

Art. 19

La Tabella A allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è integrata come segue:

1) VI Fascia funzionale

Qualifiche	Titolo di studio
------------	------------------

- Esperto entomologo
- Esperto tossicologo Diploma di laurea
- Esperto biochimico
- Esperto genetista

2) V Fascia funzionale

Qualifiche	Titolo di studio
- Assistente nucleo difesa ambiente	Diploma di istruzione media superiore

3) IV Fascia funzionale

Qualifiche	Titolo di studio
- Operaio specializzato	Licenza media inferiore con specializzazione professionale
- Tornitore	
- Stagnino - Lattoniere	
- Verniciatore	
- Lamierista	

4) III Fascia funzionale

Qualifiche	Titolo di studio
- Coadiutore nucleo difesa ambiente	Diploma di scuola media inferiore con qualificazione professionale

5) II Fascia funzionale

Qualifiche	Titolo di studio
- Addetto nucleo difesa ambiente	Diploma di scuola media inferiore

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 5. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, *Segretario*:

dal 1° gennaio 1979 e con effetto dalla stessa data è abrogata la legge regionale 28 novembre 1957, n. 25.

In sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dal termine previsto nell'articolo 2.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale a firma Floris Severino - Muledda - Erdas. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Floris Severino - Muledda - Erdas:

“Art. 21 - La frase “dal 1° gennaio 1979” è sostituita “dal 1° gennaio 1980””. (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Erdas per illustrare il suo emendamento.

ERDAS (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Soddu.

SODDU (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

FLORIS MARIO, Segretario:

Art. 22

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue lire 2.400 milioni, si fa fronte nell'anno 1979 ed in quelli successivi mediante il risparmio di una pari somma conseguente all'abrogazione della legge regionale indicata nel precedente articolo 21.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 3, sostitutivo parziale, a firma Puddu Piero - Monni Pietro - Nuvoli. Se ne dia lettura.

FLORIS MARIO, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Puddu Piero - Monni Pietro - Nuvoli:

“Art. 22 - La cifra “2.400.000.000” è sostituita da “2.500.000.000””. (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu Piero per illustrare il suo emendamento.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Soddu.

SODDU (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Procediamo ora alle votazioni.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Signor Presidente, se è possibile, chiederei di procedere all'esame di un brevissimo disegno di legge che riguarda la riforma della numero 36, relativa alla consulta dell'emigrazione. In pochi secondi potrebbe essere fatto. Altrimenti, signor Presidente, poiché si prevede la prossima tornata di lavori del Consiglio per la metà del mese, se fosse possibile inserirlo in quella sede ... in via del tutto eccezionale.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. In quella sede.

PRESIDENTE. L'argomento è già all'ordine del giorno.

Il collega Serra chiede di discuterlo subito?

SERRA (D.C.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Prima di chiudere la legislatura.

PRESIDENTE. Va bene, i colleghi Capi-gruppo sono rimasti d'accordo che tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno che non saranno esitati in questa tornata, saranno discussi all'inizio della prossima tornata. Per cui quest'argomento verrà senz'altro discusso all'inizio della prossima tornata.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Quelli iscritti in questo ordine del giorno?

PRESIDENTE. Quelli iscritti all'ordine del giorno che riguarda la seduta diurna, certamente.

TRONCI (D.C.). Più, eventualmente, qualche altra cosa che sarà deciso di inserire.

PRESIDENTE. Vi prego di fare un po'

di silenzio e anche un po' d'ordine: procediamo ora, con unica chiamata, vi prego di porre attenzione, alle votazioni per scrutinio segreto di disegni di legge numeri 420, 476, 454, 412 e 423.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 420.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge numero 420 "Contributi straordinari, per l'anno 1977, alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbana per viaggiatori".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	38
contrari	3
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Cardia - Carrus - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Giagu - Gianoglio - Granesse - Isola - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Mura - Nuvoli - Pezzi - Puddu Mario - Puddu Piero - Rojch - Saba - Serra - Soddu - Spina - Tedesco - Tola - Tronci - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Raggio).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 476

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 476: "Disposizione relativa al trapasso della titolarità

VII LEGISLATURA

CCCXXXIV SEDUTA

4 MAGGIO 1979

di farmacie "mortis causa").

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	40
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Cardia - Carrus - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Giagu - Gianoglio - Granese - Isola - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Mura - Nuvoli - Pezzi - Puddu Mario - Puddu Piero - Rojch - Saba - Serra - Soddu - Spina - Tedesco - Tola - Tronci - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Raggio).

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 454.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 454: "Concessione di un contributo annuale all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo "ISPRM").

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	39

contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Cardia - Carrus - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Giagu - Gianoglio - Granese - Isola - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Mura - Nuvoli - Pezzi - Puddu Mario - Puddu Piero - Rojch - Saba - Serra - Soddu - Spina - Tedesco - Tola - Tronci - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Raggio).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 412.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge numero 412: "Provvidenze a favore dei nefropatici".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	38
contrari	3
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Cardia - Carrus - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Giagu - Gianoglio - Granese - Isola - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Mura - Nuvoli - Pezzi - Puddu Mario - Puddu Piero - Rojch - Saba - Serra - Soddu - Spina -

Tedesco - Tola - Tronci - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Raggio).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 423.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 423: "Norme integrative e modificative della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	40
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Cardia - Carrus - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Giagu - Gianoglio - Grane - Isola - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Mura - Nuvoli - Pezzi - Puddu Mario - Puddu Piero - Rojch - Saba - Serra - Soddu - Spina - Tedesco - Tola - Tronci - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Raggio).

Votazione a scrutinio segreto del testo unificato dei progetti di legge n. 142 e n. 326.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione del testo unificato della proposta di legge n. 142: "Istituzione di un fondo regionale per l'istruzione e formazione professionale - Norme e delega agli enti locali e programmazione degli interventi della Regione" e del disegno di legge n. 326: "Ordinamento della formazione professionale in Sardegna".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	40
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Cardia - Carrus - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Giagu - Gianoglio - Grane - Isola - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Mura - Nuvoli - Pezzi - Puddu Mario - Puddu Piero - Rojch - Saba - Serra - Soddu - Spina - Tedesco - Tola - Tronci - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Raggio).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto del testo unificato dei progetti di legge n. 442, 444 e 465, relativi allo scioglimento del CISAPI.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	39
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Cardia - Carrus - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Giagu - Gianoglio - Granese - Isola - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Mura - Nuvoli - Pezzi - Puddu Mario - Puddu Piero - Rojch - Saba - Serra - Soddu - Spina - Tedesco - Tola - Tronci - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Raggio).

**Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge
n. 468**

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 468: "Provvedimenti della Regione sarda per agevolare la contrazione di mutui per investimenti da parte degli Enti locali".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	36
contrari	5
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Cardia - Carrus - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Giagu - Gianoglio - Granese - Isola - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Mura - Nuvoli - Pezzi - Puddu Mario - Puddu Piero - Rojch - Saba - Serra - Soddu - Spina - Tedesco - Tola - Tronci - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Raggio).

**Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge
n. 421**

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 421: "Soppressione del Centro regionale antimalarico e antinsetti ed assunzione dei relativi compiti da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	32
contrari	9
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Baghino - Cardia - Carrus - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Giagu - Gianoglio - Granese - Isola - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Mura - Nuvoli - Pezzi - Puddu Mario - Puddu Piero - Rojch - Saba - Serra - Soddu - Spina - Tedesco - Tola - Tronci - Zurru.

Si è astenuto: Presidente Raggio).

PRESIDENTE. Il Consiglio si riunirà martedì 15 maggio alle ore 17 e 30.

L'ordine del giorno verrà comunicato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrada
